



COMUNE DI BARI

N. 2024/00055 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2024

O G G E T T O

RETTIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 93 – CORREZIONE ERRORE MATERIALE.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI MAGGIO, ALLE ORE 09,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. MICHELANGELO CAVONE E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ACQUAVIVA Nicola	SI
2	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
3	AMORUSO Nicola	SI
4	ANACLERIO Rag. Alessandra	NO
5	BRONZINI Ing. Marco	SI
6	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO
7	CARELLI Italo	SI
8	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
9	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
10	CIAULA Antonio	SI
11	CIPRIANI Danilo	NO
12	DELLE FONTANE Antonello	NO
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
14	DI RELLA Sig. Pasquale	NO
15	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
16	FRAGOLA Sig. Francesco	SI
17	GIANNUZZI Sig. Francesco	NO
18	INTRONA Avv. Pierluigi	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LA PENNA Annarita	NO
20	LOPRIENO Nicola	SI
21	MAGRONE Sig. Pasquale	SI
22	MANGINELLI Laura	SI
23	MONACO Avv. Giuseppe	SI
24	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
25	PALOSCIA Michele	SI
26	PAPARELLA Micaela	SI
27	PENNISI Cristina	NO
28	RANIERI Rag. Romeo	SI
29	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
30	SCARAMUZZI Domenico	NO
31	SIMONE Alessandra	SI
32	SISTO Sig. Livio	SI
33	TESTINI Sig. Antonio	SI
34	VACCARELLA Elisabetta	SI
35	VIGGIANO Giuseppe	NO
36	VISCONTI Alessandro	SI

Sommario

Titolo I (Disposizioni generali)	5
Articolo 1 - (Oggetto)	5
Articolo 2 - (Definizioni)	5
Articolo 3 - (Competenze)	7
Articolo 4 - (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico)	7
Articolo 5 - (Vigilanza).....	8
Articolo 6 - (Responsabilità).....	8
Articolo 7 - (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)	9
Articolo 8 - (Presunzione di legittimazione).....	9
Articolo 9 - (Servizi gratuiti e a pagamento)	10
Titolo II (Servizi necroscopici)	11
Articolo 10 - (Servizi necroscopici di competenza comunale).....	11
Articolo 11 - (Strutture per il commiato)	11
Articolo 12 - (Camera mortuaria)	12
Titolo III (Attività e trasporti funebri – Imprese di onoranze funebri)	12
Capo I (Attività funebre e trasporti)	12
Articolo 13 - (Attività funebri).....	12
Articolo 14 - (Norme generali per il trasporto funebre).....	12
Articolo 15 - (Trasporto di salma)	13
Articolo 16 - (Trasporto di cadavere)	14
Articolo 17 - (Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività) ..	16
Articolo 18 - (Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni).....	16
Articolo 19 - (Trasporto in luogo diverso dal cimitero).....	16
Articolo 20 - (Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario).....	16
Articolo 21 - (Verifiche preventive al trasporto di cadavere).....	17
Articolo 22- (Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili)	17
Articolo 23 - (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre)	18
Capo II (Imprese di onoranze funebri)	18
Articolo 24 - (Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre)	18
Articolo 25 - (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre).....	19
Articolo 26 - (Accreditamento attività funebre e solo trasporto funebre. Verifica Requisiti Tecnici)	21
Articolo 27 - (Condotta professionale)	24
Articolo 28 - (Obblighi e divieti)	24
Articolo 29 - (Revoca e Decadenza dell'accREDITamento al trasporto o all'attività funebre)	24
Articolo 30 - (Cause di decadenza dell'accREDITamento al trasporto o all'attività funebre)	25
Titolo IV (Pratiche funerarie)	25
Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)	25
Articolo 31 - (Istituzione del servizio).....	25
Articolo 32 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione).....	26
Articolo 33 - (Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione)	27
Articolo 34 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie).....	27
Articolo 35 - (Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e dei resti ossei).....	27
Articolo 36 - (Dimensioni delle urne cinerarie).....	28

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 37 - (Conservazione dell'urna cineraria)	28
Articolo 38 - (Affidamento dell'urna cineraria)	28
Articolo 39 - (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario)	29
Articolo 40 - (Dispersione delle ceneri).....	29
Articolo 41 - (Atti conseguenti all'operazione di cremazione).....	30
Articolo 42 - (Carta della qualità del servizio)	31
Capo II (Inumazione).....	31
Articolo 43 - (Inumazioni)	31
Articolo 44 - (Esumazioni)	32
Capo III (Tumulazione).....	32
Articolo 45 - (Tumulazione)	32
Articolo 46 - (Deposito provvisorio)	33
Articolo 47 - (Estumulazioni)	34
Titolo V (Concessioni cimiteriali).....	34
Capo I (Tipologie di concessioni).....	34
Articolo 48 - (Provvedimento concessorio - Contratto di concessione)	34
Articolo 49 - (Sepolture a sistema d'inumazione distinte)	35
Articolo 50 - (Concessioni di aree)	35
Articolo 50bis - (concessioni di manufatti a sistema di tumulazione).....	36
Articolo 51 - (Concessioni di loculi per cadavere)	36
Articolo 51bis - (Altre concessioni a tumulazione)	37
Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)	38
Articolo 52 - (Diritto d'uso).....	38
Articolo 53 - (Manutenzione)	40
Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario).....	40
Articolo 54 - (Rapporti tra più concessionari)	40
Articolo 55 - (Subentro familiare nella concessione)	41
Articolo 56 - (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)	41
Articolo 57 - (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)	42
Capo IV (Rinunce)	42
Articolo 58 - (Rinuncia a concessione).....	42
Articolo 59 - (Rinuncia a concessione di aree).....	42
Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza).....	43
Articolo 60 - (Revoca)	43
Articolo 61 - (Decadenza).....	43
Articolo 62 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza).....	44
Articolo 63 - (Estinzione della concessione)	44
Articolo 64 - (Scadenza delle concessioni).....	45
Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)	45
Articolo 65 - (Oggetti da recuperare).....	45
Articolo 66 - (Disponibilità dei materiali)	45
Titolo VI (Polizia dei cimiteri).....	46
Articolo 67 - (Orario).....	46
Articolo 68 - (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare).....	46
Articolo 69 - (Divieti speciali)	47
Articolo 70 - (Ammissione nei cimiteri cittadini).....	47

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 71 - (Riti funebri).....	48
Articolo 72 - (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture).....	48
Articolo 73 - (Fiori e piante ornamentali).....	49
Articolo 74 - (Materiali ornamentali).....	49
Articolo 75 - (Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune).....	49
Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri)	50
Articolo 76 - (Accesso al cimitero).....	50
Articolo 77 - (Attività di cura delle tombe)	51
Articolo 78 - (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri).....	51
Articolo 79 - (Responsabilità – Polizza fidejussoria)	51
Articolo 80 - (Recinzione aree- Materiali di scavo)	52
Articolo 81 - (Introduzione e deposito di materiali)	52
Articolo 82 - (Orari di lavoro per le imprese).....	52
Articolo 83 - (Vigilanza).....	52
Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)	53
Articolo 84 - (Accoglimento nei cimiteri comunali)	53
Titolo IX (Illuminazione votiva, rifiuti cimiteriali e cimitero per animali)	53
Articolo 85 - (Servizio di illuminazione votiva).....	53
Articolo 86 - (Rifiuti cimiteriali)	54
Articolo 87 - (Cimitero per animali d'affezione).....	54
Titolo X (Registri).....	54
Articolo 88 - (Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali).....	54
Articolo 89 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti).....	55
Articolo 90 - (Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune).....	55
Articolo 91 - (Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie)	55
Titolo XI (Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative)	56
Articolo 92 - (Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)	56
Articolo 93 - (Sanzioni)	56
Articolo 94 - (Pagamento in misura ridotta)	59
Articolo 95 (Soggetti accertatori)	59
Articolo 96 - (Processo verbale d'accertamento).....	59
Articolo 97 - (Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento).....	60
Articolo 98 - (Rapporto all'autorità competente)	60
Articolo 99 - (Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione).....	60
Articolo 100 - (Ordinanza – Ingiunzione).....	60
Articolo 101 - (Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)	61
Titolo XII (Norme transitorie e finali)	61
Articolo 102 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento).....	61
Articolo 103 - (Concessioni pregresse).....	61
Articolo 104 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione).....	61
Articolo 105 - (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune)	62
Articolo 106 - (Abrogazioni espresse)	62
Articolo 107 - (Clausola di adeguamento e revisione)	62
Articolo 108 - (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea)	62
Articolo 109 - (Diritto di accesso)	62

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 110 - (Disposizioni finali e norme transitorie)	62
Articolo 111 - (Riserva per arciconfraternite ed enti similari).....	63
Articolo 112 - (Entrata in vigore)	63

Titolo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche), alla Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., al Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nonché agli altri regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:
 - a) il complesso delle disposizioni dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle pratiche di sepoltura;
 - b) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
 - c) la disciplina, per quanto nelle competenze comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
 - d) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra;
 - e) la salvaguardia della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, si intende per:
 - a. ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - i. il trasporto funebre per indigenti;
 - ii. la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - iii. il deposito di osservazione;
 - iv. l'obitorio;
 - v. le attività di medicina necroscopica;
 - b. ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
 - i. le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - ii. le concessioni di spazi cimiteriali;
 - iii. la cremazione;
 - iv. l'illuminazione elettrica votiva;
 - v. i rifiuti;

- c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
 - i. il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - ii. la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - iii. la cura, la composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - iv. il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre o necroforo: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p. polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - i. autorizzatoria;
 - ii. di vigilanza e di controllo;
 - iii. sanzionatoria.
- q. resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r. salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s. traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t. trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u. tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v. sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

- w. animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento
- x. incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

Articolo 3 - (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente Regolamento, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.
5. Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

Articolo 4 - (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a ogni altro servizio prestato nell'ambito

del servizio cimiteriale, anche quando sia gestito da altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio pubblico locale di cremazione, il servizio pubblico locale d'illuminazione elettrica votiva, la gestione di impianti e strutture obbligatorie o comunque funzionali al servizio cimiteriale.

Articolo 5 - (Vigilanza)

1. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'Azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.
3. Il comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
4. Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici, stabilimenti e strutture comunali (quali, a titolo esemplificativo, i cimiteri, i depositi di osservazione e obitori, sale del commiato e quant'altro), delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti.
7. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione, mentre la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.
8. I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti, effettuate da parte dei propri dipendenti e/o addetti, quale ne sia il rapporto.
9. In quanto servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere le forniture e servizi precedentemente pattuiti, anche quando deducano un eventuale mancato pagamento di quanto preventivato; eventuali controversie vanno risolte tra i soggetti privati che ne siano parte, senza nocumento alcuno per l'Ente.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non

- rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.
 5. I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 7 - (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:
 - a) a indossare il cartellino identificativo;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 8 - (Presunzione di legittimazione)

1. Premesso che i soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali sono i familiari indicati nell'articolo 53, comma 2, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il

- servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.
 3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 9 - (Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia indigente o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso. Nell'ipotesi di persone decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza.
 - b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni, di cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali esumazioni vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
 - d) la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del comune;
 - e) la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice

civile e il comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
7. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, salvi i casi del comma 1 lett. d) ed e).
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe.

Titolo II (Servizi necroscopici)

Articolo 10 - (Servizi necroscopici di competenza comunale)

1. Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Ricorrendone la necessità, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti.
4. Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti.
5. Va da sé che l'accesso alle strutture è consentito solo negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

Articolo 11 - (Strutture per il commiato)

1. Per attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. n.34/2008 è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, per la conduzione di un'attività funebre.
2. Le strutture devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8 e possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
3. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività

funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Articolo 12 - (Camera mortuaria)

1. Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Titolo III (Attività e trasporti funebri – Imprese di onoranze funebri)

Capo I (Attività funebre e trasporti)

Articolo 13 - (Attività funebri)

1. Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolte dagli uffici e servizi comunali a ciò competenti.
2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall' art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, dietro richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione di conformità della copia fornita all'originale.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare nel comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico. I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

Articolo 14 - (Norme generali per il trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi,

- di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
 3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
 4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presso il comune di Bari di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 - c) Il servizio obbligatorio di trasferimento di arti e feti dalle strutture sanitarie ai cimiteri di Bari.
 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

Articolo 15 - (Trasporto di salma)

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.
6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o

servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.
9. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.
10. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
11. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
12. Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Articolo 16 - (Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

5. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
6. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co.1, lett.a.2, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
7. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
8. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.
9. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
10. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:
 - a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
 - b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
 - c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
11. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.
12. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
13. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
14. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
15. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.
16. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.
17. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
18. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.r. 34/2008.

Articolo 17 - (Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - (Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni)

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Articolo 19 - (Trasporto in luogo diverso dal cimitero)

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 20 - (Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario)

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di

Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 21 - (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 22- (Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili)

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
6. All'interno del cimitero monumentale è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è

consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo.

Articolo 23 - (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre)

1. Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgano, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.
3. Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

Capo II (Imprese di onoranze funebri)

Articolo 24 - (Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre)

1. Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui all'articolo 26.
2. Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, sono rilasciate all'impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
3. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
6. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
7. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero. Dette attività sono svolte nei giorni feriali, durante la fascia oraria comunicata dagli Uffici incaricati. Eventuali operazioni fuori dagli orari indicati dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione cimiteriale.
8. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni

- religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
9. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri sono definiti con provvedimento amministrativo, previ accordi con le comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.
 10. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria competente, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non dover interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo del trasporto;
 - e) impiego di mezzi speciali;
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito extra cimiteriale.
 11. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, i luoghi di cura, le sedi delle imprese, e nei punti informativi del Comune.
 12. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare rilevanza pubblica, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
 13. Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale, può essere effettuato sia dalle imprese accreditate, sia da altre imprese anche di altri Comuni, le quali comprovino, preliminarmente a qualsivoglia attività richiesta al Comune di Bari, il possesso di autorizzazione. Resta inteso che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa del locale Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore.

Articolo 25 - (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre)

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n. 34, e Art. 8 R.R. n. 8/2015, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi diritto;
 - b) vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, secondo la normativa vigente;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa. Alle suddette ditte è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, come ad esempio la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15 del R.R. n. 8/2015 (strutture per il commiato).
3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività. I soggetti dell'impresa coinvolti

- nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
4. L'autorizzazione a detta attività funebre – fatte salve eventuali preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari - abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
 5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Puglia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Bari, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
 6. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono permanentemente disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
 - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
 - c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
 - d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
 - e) il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
 7. I requisiti di cui al comma 6 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
 8. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
 9. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
 10. L'Attività funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei

requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

11. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
12. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
13. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
 - a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

14. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.
15. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere, ciascuno per quanto di propria competenza, specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
16. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Articolo 26 - (Accreditamento attività funebre e solo trasporto funebre. Verifica Requisiti Tecnici)

1. Tutte le imprese che vorranno svolgere l'attività funebre o il servizio di trasporto funebre, anche disgiuntamente dall'attività funebre, dovranno presentare richiesta di "accreditamento" alla Ripartizione Patrimonio.
2. E' assolutamente vietata la cessione o la sub-cessione dell'accreditamento, pena la revoca immediata dello stesso.
3. Le imprese richiedenti l'accreditamento per il solo trasporto funebre dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre di cui all'articolo precedente e trovarsi nei seguenti requisiti e condizioni così documentabili:
 - a. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi;
 - b. se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
 - c. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alla attività per la quale la ditta chiede l'autorizzazione, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel Registro delle ditte;

- d. autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati;
 - e. la designazione del rappresentante d'impresa;
 - f. elenco nominativo, con indicazione dei rispettivi dati anagrafici, del personale; ogni variazione di personale va tempestivamente comunicata.
- E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
4. Le imprese dovranno inoltre essere in possesso della seguente dotazione:
- a) disponibilità di autorimessa nel Comune di Bari o Comuni limitrofi;
 - b) n. 1 carro funebre e n.1 carro recupero salma (chiuso);
 - c) n. 4 operatori funebri (necrofori), di cui uno con funzioni anche di autista, con rapporto di lavoro rientrante nelle tipologie normativamente previste;
 - d) n.1 cassa recupero salma.
5. Le dotazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono essere acquisite anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
6. Altresì le imprese richiedenti dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre di cui all'articolo precedente e sono escluse dall'accreditamento quelle:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (ove esistente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (ove esistente) o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

- società o consorzio. L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - g) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
7. Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti, di cui sopra, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini del comma precedente, lettera c), l'impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma precedente, lettera e), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma precedente, lettera f), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
8. Le imprese richiedenti devono provare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati.
9. Il personale deve provvedere:
- a) alla guida dei mezzi;
 - b) alla deposizione della salma nella bara e alla chiusura del feretro;
 - c) al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione, ovvero deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero.
10. Per il trasporto di un cadavere di persona adulta è necessario l'impiego di n. 4 necrofori, di bambino (fino a 10 anni) n. 2 necrofori.
11. L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti, che costituiscono

condizione indispensabile affinché il Comune proceda all'accreditamento di ogni singola impresa, tenuta al rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sul trattamento dei dati personali sensibili.

12. L'Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione sui soggetti già accreditati, precisandosi che, ove non risulti confermato il possesso di uno o più dei requisiti minimi prescritti, seguirà la revoca dell'accreditamento stesso.
13. Nel caso di consorzio (art. 2602 I comma e segg. c.c.), il Comune provvederà formalmente ad autorizzare lo stesso consorzio impresa di attività funebre; nel caso di avvalimento di società consortili a singole imprese di attività funebre (art. 2615 ter c.c.), saranno invece le singole imprese ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

Articolo 27 - (Condotta professionale)

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento.
2. E' obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente;
3. L'impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti l'espletamento dell'attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita.

Articolo 28 - (Obblighi e divieti)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di onoranze funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre.
2. E' vietato:
 - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 29 - (Revoca e Decadenza dell'accreditamento al trasporto o all'attività funebre)

1. Il Comune di Bari si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento rilasciato, ove rilevi che le modalità di esecuzione del servizio di trasporto funebre non soddisfino adeguatamente le esigenze di pubblico interesse.
2. Il Comune di Bari procederà, anche, nei casi di violazioni delle norme di cui al presente Regolamento alla declaratoria di decadenza dell'impresa inadempiente.
3. Sia nel caso di revoca sia di decadenza, l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Ripartizione Patrimonio ed a mezzo posta elettronica certificata, comunicherà, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato alla revoca o decadenza dell'accreditamento, contestando all'impresa gli addebiti, le mancanze e/o le violazioni del vigente Regolamento.

4. L'impresa avrà il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma, nonché la possibilità di prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.
5. Il procedimento amministrativo si concluderà mediante adozione di un provvedimento espresso, entro i termini di cui all'art. 2 della legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., salvo eventuali proroghe.

Articolo 30 - (Cause di decadenza dell'accreditamento al trasporto o all'attività funebre)

1. La decadenza di cui sopra può essere disposta dall'Amministrazione, nelle ipotesi di reiterate violazioni del presente regolamento e nei casi di seguito indicati in maniera esemplificativa e non esaustiva, senza che alcunché sia dovuto a qualsivoglia titolo alle imprese:
 - a) cessione o sub-cessione dell'accreditamento;
 - b) irregolarità reiterata e contestata nello svolgimento del servizio;
 - c) reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) reiterata e contestata mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle imprese;
 - e) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle imprese;
 - f) atti e comportamenti tesi a limitare la libera scelta da parte della famiglia interessata al servizio della impresa che debba effettuare il servizio stesso;
 - g) perdita dei requisiti e/o condizioni di cui all'articolo 26.
2. Si considerano reiterate le violazioni che si verificano con frequenza di più di uno (1) episodio annuale. In ogni caso le violazioni, anche se di diversa natura, sono cumulabili ai fini della decadenza.

Titolo IV (Pratiche funerarie)

Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)

Articolo 31 - (Istituzione del servizio)

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Presso il cimitero monumentale è istituito un impianto di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri o resti di cadaveri, che risponde alle norme tecniche e di sicurezza in materia.
3. Lo svolgimento del rito crematorio, dalla fase del commiato a quella della consegna delle ceneri, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento degli impianti, è svolto da soggetto individuato secondo le norme richiamate al precedente comma 1.
4. Il concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché la massima sicurezza ed igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria.
5. Il servizio di cremazione è a pagamento, mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi

corrispettivi.

6. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

Articolo 32 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione)

1. In occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* legge 30 marzo 2001, n. 130, dovrà essere presentata anche una dichiarazione, resa dal medico curante, oppure dal medico necroscopo, oppure dai familiari aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o, in presenza di radionuclidi oppure in eventuale presenza di queste, che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Di tale dichiarazione è fatta, sinteticamente, menzione nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi indicati nell'articolo 53 e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'autorizzazione alla cremazione è sufficiente l'iscrizione certificata dal rappresentante legale dell'associazione, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al periodo precedente vale anche contro il parere dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
7. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento) dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area cimiteriale. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
8. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano

applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

Articolo 33 - (Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione)

1. Ai fini della manifestazione della propria volontà di essere cremato è, altresì, istituito il registro delle cremazioni per i residenti, presso la Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto, predisposto dalla Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile, contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Articolo 34 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie)

1. L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri.
2. Restano ferme le autorizzazioni al trasporto ogni qual volta l'inumazione, oppure la tumulazione, sia avvenuta in cimitero in cui non è presente impianto di cremazione.
3. I feretri, contenenti cadaveri già inumati, sono traslati all'impianto di cremazione quando il feretro presenti condizioni di perfetta tenuta.
4. I feretri, contenenti cadaveri già tumulati sono traslati all'impianto di cremazione quando siano accertate le condizioni individuate in via generale dall'azienda sanitaria locale, fatte salve situazioni particolari.
5. Qualora, nell'occasione dell'operazione di esumazione, oppure di estumulazione, si constati che il feretro non presenti le caratteristiche di perfetta tenuta, sarà provveduto a collocare il feretro, senza altre operazioni, in altro feretro che ne assicuri la perfetta tenuta.

Articolo 35 - (Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e dei resti ossei)

1. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione e venti anni dalla tumulazione.
2. Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenivano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
3. In caso di disinteresse o di irreperibilità dei familiari circa la sepoltura di resti mortali il comune può provvedere alla loro cremazione. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio del comune uno specifico avviso in cui si dà atto della volontà di provvedere da parte del comune alla cremazione dei resti mortali. Decorso

questo termine senza che nessuno degli aventi titolo abbia diversamente disposto, la cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.

4. L'autorizzazione alla cremazione dei resti ossei conservati nell'ossario comune è disposta, all'occorrenza, dall'ufficiale di stato civile.

Articolo 36 - (Dimensioni delle urne cinerarie)

1. Le urne cinerarie, costituite da materiali in relazione alla diversa possibile destinazione, ma, in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali, devono avere dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione del cadavere o delle spoglie mortali, che, per gli adulti, non possono essere inferiori alla capacità di 4,5 litri.
2. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

Articolo 37 - (Conservazione dell'urna cineraria)

1. Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, e anche quando si tratti degli edifici a ciò specialmente destinati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

Articolo 38 - (Affidamento dell'urna cineraria)

1. L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale/edificio non custodito.
5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;

- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
6. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
 7. Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.
 8. In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.
 9. La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.
 10. Le norme del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie già conservate nei cimiteri.

Articolo 39 - (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario)

1. L'atto di rinuncia all'affidamento va presentato, all'ufficiale dello stato civile, dall'affidatario o dai suoi eredi, almeno trenta giorni prima del conferimento dell'urna cineraria al cimitero per la successiva tumulazione, allegando la precedente autorizzazione di affidamento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
2. Sarà cura del responsabile dei servizi cimiteriali convocare l'affidatario o suoi eredi per la consegna e contestuale tumulazione dell'urna cineraria in una giornata prestabilita, previo pagamento dei diritti cimiteriali.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale, prima di procedere alla tumulazione dell'urna cineraria, avrà l'onere di controllare che i sigilli, precedentemente apposti sulla stessa al momento della cremazione, non siano stati manomessi dall'affidatario o suoi eredi.
4. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto cremato, il luogo di conservazione dell'urna cineraria, le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione e la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.
5. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune dispone la conservazione delle ceneri nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Articolo 40 - (Dispersione delle ceneri)

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa

- dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
 4. La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.
 5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
 6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
 7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
 8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
 9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio (da denominarsi "Giardino della Rimembranza") da parte dei competenti uffici comunali.
 10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
 12. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune.

Articolo 41 - (Atti conseguenti all'operazione di cremazione)

1. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in quattro esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario, uno da chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile e il quarto sarà conservato presso la direzione del cimitero.
2. Tutte le operazioni di cremazione devono essere trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del polo crematorio.
3. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.
4. Il concessionario fornisce giornalmente alla direzione del cimitero l'elenco delle persone defunte che il giorno successivo faranno ingresso al cimitero per essere avviate alla cremazione.
5. L'ingresso dei carri funebri verso il polo crematorio è ammesso esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del cimitero.

6. Al concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato, suddiviso per anni, contenente i documenti amministrativi e fiscali delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.
7. Il responsabile del cimitero potrà accedere all'archivio del polo crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al concessionario.

Articolo 42 - (Carta della qualità del servizio)

1. I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente Regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n 244.

Capo II (Inumazione)

Articolo 43 - (Inumazioni)

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione.
2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.
3. I coprifossa devono avere le seguenti dimensioni: m. 1,70 lung. x m. 0,70 largh.
4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
5. Le inumazioni presso i cimiteri cittadini devono essere eseguite - presso i campi destinati alle inumazioni libere - seguendo l'ordine numerico degli stessi (ad es. si procederà a completare il campo n.1, poi il n.2 e via di seguito). Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
6. La disposizione di cui al comma precedente potrà essere derogata solo in presenza di morte violenta e previo provvedimento del Prefetto o del Questore, i quali potranno disporre la sepoltura in altro luogo per ragioni di ordine pubblico.
7. E' consentita l'inumazione delle salme, in deroga al presente Regolamento, in luogo tale da rendere possibile l'esercizio del culto dei morti al coniuge/convivente more uxorio del defunto e/o genitori/figli dello stesso, che siano affetti da disabilità con ridotta o impedita capacità di deambulazione, regolarmente certificata dall'organo competente, dietro esplicita richiesta e documentata istanza del soggetto richiedente.

Articolo 44 - (Esumazioni)

1. Nei campi a sistema di inumazione di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale. Il comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.
2. Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qual volta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.
4. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazioni di affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenti il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.
5. Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

Capo III (Tumulazione)

Articolo 45 - (Tumulazione)

1. I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.
2. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza : m. 2,25,
 - altezza : m. 0,70
 - larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte ai sensi del successivo articolo 53.

Articolo 46 - (Deposito provvisorio)

1. A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento di apposita tariffa.
2. La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a un anno, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di due anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.
4. A garanzia è, inoltre, richiesta cauzione, direttamente escutibile, nella misura stabilita in tariffa.
5. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di preve comunicazioni. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi della cauzione di cui sopra, provvede a tumulare il feretro in un loculo definitivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
7. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Articolo 47 - (Estumulazioni)

1. Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:
 - a) alla scadenza della concessione;
 - b) decorsi venti anni dalla tumulazione.

Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.

2. Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione.
3. Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.
4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 44, comma 3 si applicano anche alle estumulazioni.

Titolo V (Concessioni cimiteriali)

Capo I (Tipologie di concessioni)

Articolo 48 - (Provvedimento concessorio - Contratto di concessione)

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale o di un manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dalla Ripartizione Patrimonio e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata dagli aventi titolo e, in caso di assenza di familiari, da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe

attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

5. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente.
6. Non potrà essere rilasciata più di una concessione cimiteriale in caso di loculi destinati a persone ancora in vita.
7. Per le concessioni rilasciate prima dell'approvazione del seguente regolamento, in caso non sia stato perfezionato un contratto/scrittura privata, o nel caso lo stesso non sia a disposizione dell'ente, il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente con la data della ricevuta della quietanza di pagamento della tariffa per la stessa concessione.

Articolo 49 - (Sepulture a sistema d'inumazione distinte)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse aree, distinte da quelle considerate all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e aventi le dimensioni stabilite nel piano di settore cimiteriale, al fine di provvedere a sepolture individuali a sistema d'inumazione sia di feretri sia di urne cinerarie.
2. Tali concessioni possono essere fatte a enti senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica e sede nel Comune di Bari, ai fini della sepoltura a sistema d'inumazione delle persone appartenentivi, oppure, se previsto dall'ordinamento dell'ente, a persone di culto determinato oppure a persone aventi determinata cittadinanza.
3. Le concessioni fatte a mente del comma precedente hanno durata settantennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
4. Le inumazioni effettuate in tali campi o reparti sono soggette alle regole proprie delle sepolture a sistema d'inumazione, salvo il caso in cui, nell'atto di concessione, non siano espressamente indicate particolari modalità di utilizzo, motivate, documentalmente, da consuetudini funerarie specifiche, tra cui, esemplificativamente ma non esaustivamente, la possibilità di eseguire esumazioni in momenti successivi al turno di rotazione decennale e una volta esaurite le fosse disponibili.
5. Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale, in riferimento alle sepolture previste ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e nel rispetto dell'articolo 50 comma 1 lettera d) del medesimo D.P.R., è confermata la prassi consolidata e vengono previste le seguenti dimensioni per gli spazi:
 - profondità non inferiore a cm. 80
 - Lunghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 50
 - Larghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 40.
6. Tali spazi, della durata del turno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 da ogni lato. E' consentita l'installazione di copri fossa, monumentini e altri ricordi, in conformità delle previsioni previste in via generale per le inumazioni in area concessa a privati.

Articolo 50 - (Concessioni di aree)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente e versamento della cauzione, aree al fine di provvedere, a cura del concessionario, alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di

tumulazione. I richiedenti la concessione di aree devono avere:

- a) la residenza nel comune;
 - b) se non residenti, devono avere defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento, sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.
2. In tali casi, l'atto di concessione fissa i termini per l'esecuzione del manufatto, di norma non superiori a tre anni, salvo proroga, su richiesta motivata, per non oltre ulteriori sei mesi, e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non potranno aversi tumulazioni se non dopo intervenuto il collaudo statico delle opere.
 3. Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata settantennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
 4. Le concessioni rilasciate in data precedente alla approvazione del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, relative alle aree edificate (tumuli o cappelle), si intendono di durata novantanovenne, salvo diversa disposizione presente nel documento di concessione, qualora reperibile.
 5. Il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente, in ordine di preferenza:
 - a) con la data del contratto di concessione;
 - b) con la data della quietanza di pagamento della tariffa di concessione;
 - c) con la data dell'annotazione della concessione sui registri in possesso del Comune di Bari;
 - d) con la data annotata nell'inventario dei manufatti in possesso degli Uffici Cimiteriali del Comune di Bari;
 - e) con la data della tumulazione più remota nel tempo.

Dal termine iniziale, determinato come sopra indicato, decorrerà pertanto il computo delle annualità residue della durata del contratto di concessione.

Articolo 50bis - (concessioni di manufatti a sistema di tumulazione)

1. A seguito di provvedimento di revoca, decadenza o rinuncia, i manufatti a sistema di tumulazione (tumuli, edicole o cappelle) tornati nella disponibilità del Comune di Bari, potranno essere oggetto di concessione, previo procedimento di selezione ad evidenza pubblica.
2. Per la partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Bari o Frazioni (a seconda di dove si trovi il manufatto oggetto di avviso pubblico);
 - b) in mancanza, legame di parentela, ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento, con i defunti sepolti nei Cimiteri di Bari o Frazioni (a seconda di dove si trovi il manufatto oggetto dell'avviso pubblico).

In entrambi i casi, con l'onere per il concessionario di provvedere, ad aggiudicazione avvenuta e a proprie cure e spese, alla traslazione dei predetti defunti all'interno del manufatto conferito in concessione.

Articolo 51 - (Concessioni di loculi per cadavere)

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di un loculo per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni individuali hanno durata trentennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

3. Nei casi di cui al comma precedente, la successiva tumulazione di altro feretro esclude che possano essere richieste sostituzioni di marmi o altri elementi decorativi, fermo restando che il concessionario può, di norma, provvedere a propria cura ad eventuali iscrizioni integrative o modificative, o a mutare o innovare eventuali elementi di arredo, ferme restando comunque le norme relative all'esecuzione di lavori nei cimiteri.
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione del decesso, o della traslazione da cimitero di altro Comune, e sono richieste dal coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. La concessione può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, se e in quanto ne sussista la disponibilità, per le persone per le quali concorrano tutte le seguenti condizioni soggettive:
 - a) residenti nel comune al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b) aventi età superiore a 70 anni;
 - c) non aventi coniuge, né parenti viventi nel 1° grado. In tali situazioni, il richiedente dovrà indicare una o più persone, o ente, che, previa avvenuta informazione da parte del richiedente medesimo, provvedano agli adempimenti conseguenti alla tumulazione.
6. L'amministrazione, laddove se ne ravvisi l'opportunità, può autorizzare la concessione di loculi in specifiche zone/sezioni dei cimiteri cittadini, preventivamente individuate con Determinazione Dirigenziale, in favore di soggetti per cui concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) residenti nel comune di Bari o nelle relative Frazioni in cui si trovino i manufatti al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b) con età superiore a 70 anni;
7. Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione.
8. La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza del Comune.
9. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione e collocazione;
 - b) del costo della costruzione;
 - c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
10. Le concessioni relative a loculi grandi (per tumulazione di cadavere) rilasciate in data precedente al 16/10/2015 (precedente versione del Regolamento di Polizia Mortuaria), laddove non sia disponibile il contratto/scrittura privata o documentazione comprovante la durata contrattuale, si intendono di durata settantennale. Il termine iniziale da cui decorrerà il computo degli anni residui di concessione verrà determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del presente Regolamento.

Articolo 51bis - (Altre concessioni a tumulazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle concessioni di altri sepolcri privati a sistema di tumulazione, quali le cellette ossario e le nicchie cinerarie. Le cellette ossario e le nicchie cinerarie, salvo quelle concesse per la tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di cadavere, sono concesse nello stesso cimitero in cui è stato inumato o tumulato il defunto; in mancanza di disponibilità sono concesse nei cimiteri ex frazioni.
2. Le cellette ossario sono concesse per la tumulazione di resti mortali, mentre le cellette cinerario sono concesse per la tumulazione di urne cinerarie. Qualora la capienza lo

permetta, sarà possibile tumulare urne cinerarie in aggiunta a resti mortali e viceversa, ferma restando l'osservanza delle tariffe previste per la concessione dei sepolcri di tale diversa tipologia.

3. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della esumazione/estumulazione del defunto dallo stesso cimitero, o traslazione di resti mortali/urne cinerarie provenienti da cimiteri di altri comuni, e sono richieste dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di comune accordo tra gli stessi.

Non sarà possibile concedere le cellette ossario o cinerario, per traslazione di resti mortali provenienti dai cimiteri cittadini.

4. Le concessioni di cellette ossario e nicchie cinerarie hanno durata venticinquennale, eventualmente rinnovabili per due volte e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
5. La celletta ad uso ossario o cinerario, all'atto della richiesta viene individuata d'ufficio, in ordine numerico (senza possibilità di scelta della sezione, numero o fila), salvo disponibilità di eventuali cellette revocate e nuovamente assegnabili.
6. In tali sepolcri privati a sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso, sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, con il solo vincolo della capienza fisica. Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.
7. Nei sepolcri oggetto di concessione a sistema di tumulazione ai sensi degli articoli precedenti, ferme restando la sussistenza delle condizioni di diritto d'uso e la capienza fisica, possono trovare accoglimento cassette ossario e/o urne cinerarie, indifferentemente dal fatto che sia o meno presente uno o più feretri.
8. Nelle concessioni, qualora sia richiesta l'estumulazione prima della scadenza, è consentito, a richiesta degli aventi titolo, il collocamento di altro feretro avente diritto di sepoltura nella concessione; con tale collocamento, cessa la concessione originaria, qualunque sia la durata residua della stessa, e si procede alla novazione del rapporto giuridico relativo alla concessione previo pagamento della tariffa. La registrazione dell'avvenuto pagamento di tale tariffa è annotata nelle scritture tenute dal comune, incluso l'esemplare del regolare atto di concessione conservato da questi, e, se presentato dal richiedente avente titolo, sulla copia dell'atto di concessione in sua disponibilità, annotazione che tiene luogo al regolare atto di novazione.
9. Le concessioni relative a cellette ossario e nicchie cinerarie (per tumulazione di resti mortali o urne cinerarie) rilasciate in data precedente al 16/10/2015 (precedente versione del Regolamento di Polizia Mortuaria), laddove non sia disponibile il contratto/scrittura privata o la documentazione comprovante la durata contrattuale, si intendono di durata sessantennale. Il termine iniziale per il computo dei residui anni di concessione sarà stabilito secondo le modalità indicate al precedente art. 48 comma 7.

Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)

Articolo 52 - (Diritto d'uso)

1. Salvo quanto già previsto da disposizioni specifiche per particolari tipologie di sepolcri privati, in via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente –

- alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 3, comma 3 legge regionale 7 Aprile 2014, n. 10 e successive modificazioni, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
 3. Per il coniuge, nonché per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, da uno dei titolari della concessione il quale presenterà apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
 5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltretutto, di norma, con la documentazione di cui all'art. 33, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
 6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni o istanza, avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, resa dai concessionari del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme o cadaveri, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.
 7. Nel caso di persona fisica istituita erede per via testamentaria dai concessionari, si presume la condizione di particolare benemerita, senza che siano necessari ulteriori mezzi di prova oltre al legato.
 8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
 9. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.
 10. L'eventuale proprietà dei manufatti per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o

testamentaria anche autonomamente dal diritto di esservi sepolti, fermo restando il diritto alla sepoltura per la qualità soggettiva di appartenente alla famiglia del concessionario, quale regolato dal presente articolo.

11. Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 53 - (Manutenzione)

1. La manutenzione delle sepolture private è a carico esclusivo del concessionario o dei suoi aventi causa seguendo le norme civilistiche del diritto di successione
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture costruite da privati per le quali non risulti più l'esistenza di concessionari, gli oneri di manutenzione dei manufatti saranno integralmente a carico ai soggetti che risultino, anche in qualità di eredi, proprietari degli stessi, anche se privi dello *ius sepulchri* che, a sua volta, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario)

Articolo 54 - (Rapporti tra più concessionari)

1. La sepoltura in una cappella/loculo avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da un concessionario avente titolo il quale s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti. Tale condizione si intenderà sussistente in presenza di una dichiarazione rilasciata al Comune di Bari su esclusiva responsabilità del dichiarante, rispetto alla quale l'ente declinerà ogni responsabilità.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati, più intestatari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione. Resta a carico di tali soggetti l'onere di provare all'ente, volta per volta, l'esistenza di tale accordo, mediante

l'esibizione dello stesso.

Articolo 55 - (Subentro familiare nella concessione)

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 53, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
2. Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e i discendenti di 1° grado del concessionario deceduto, essi sono considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
3. Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio cimiteriale.
6. Nel caso di pluralità di subentranti, ferma restando la cointestazione agli atti della titolarità della concessione, gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e limitatamente ai rapporti con questo, indicando i recapiti per le eventuali comunicazioni ufficiali.
7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, con oneri tariffari per il subentro maggiorati del 50 per cento.
9. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

Articolo 56 - (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)

1. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
2. Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, ove esistenti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario

concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3. Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.
4. Nel caso in cui il concessionario del manufatto sia ormai sconosciuto all'ente, in quanto non più riscontrabile nei registri storici, decorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57 - (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)

1. Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).
2. Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Capo IV (Rinunce)

Articolo 58 - (Rinuncia a concessione)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito, a cura, diligenza e onere del concessionario, in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 70% in caso di mancato utilizzo, al 50% per i primi cinque di utilizzazione, al 20% dal 6° al 15° anno di utilizzazione, al 10% dal 16° al 20° anno di utilizzazione ed, infine, nulla per il restante periodo di utilizzazione.
2. Il rimborso della somma, secondo le percentuali di cui al comma precedente, è da riferirsi solo a quella corrisposta al momento del rilascio della concessione, senza che il concessionario o avente titolo alla concessione possa avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa economica.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 59 - (Rinuncia a concessione di aree)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) l'area sia stata parzialmente edificata;
 - b) l'area non sia stata utilizzata.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma precedente, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale svincolo della cauzione precedentemente versata, spetta il rimborso di una somma pari al 10% di quella corrisposta al momento del rilascio della concessione; nell'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma precedente, invece, nulla è dovuto agli stessi, se non l'eventuale svincolo della citata cauzione, mentre il manufatto costruito resta di proprietà del Comune.
3. Trova applicazione il comma 3 dell'articolo precedente.
4. Il comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree edificate, salvo i casi di decadenza. In tal caso, spetta agli aventi titolo un indennizzo forfettario pari al 10% del parametro di incidenza costo di costruzione/superficie concessa determinato giusta nota della Ripartizione I.V.O.P. prot. 294298 del 03/12/2015. Pertanto l'indennizzo sarà calcolato moltiplicando la superficie di sedime del manufatto per i seguenti parametri:
 - a) 350,00 €/mq per i tumuli;
 - b) 600,00 €/mq per le cappelle;

Il comune ha facoltà di aggiornare i succitati parametri mediante apposita Determinazione Dirigenziale.

Il titolare singolo o plurimo della concessione dispone, con oneri integralmente a suo carico, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, eventualmente presenti nel manufatto.

Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza)

Articolo 60 - (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico dell'Ente le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 60 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 - (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di feretri di persone alle quali la concessione non è

- riservata secondo quanto previsto dall'articolo 53;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 53, comma 9;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 54;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 55 e 56 o vi sia l'estinzione della famiglia senza istituzione di eredi;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 62 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
3. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
4. La dichiarazione di decadenza non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Articolo 63 - (Estinzione della concessione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 64 - (Scadenza delle concessioni)

1. In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del comune, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi, operazioni che spettano al concessionario, a propria cura diligenza e oneri o, in caso di inadempienza, provvedendovi il comune, ripetendo quindi le spese così anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligato o ai soggetti obbligativi, in quanto reperibili.
2. Qualora l'utilizzo della concessione si protragga oltre la scadenza, anche se ciò sia stato autorizzato, i soggetti tenuti devono provvedere a corrispondere nuovamente la tariffa prevista per la specifica tipologia di concessione.
3. Non si applica la tariffa di cui al comma 2 laddove le operazioni di estumulazione ordinaria siano effettuate, per esigenze di operatività cimiteriale, in tempi successivi alla scadenza, per un limite massimo di un anno.

Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)

Articolo 65 - (Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 66 - (Disponibilità dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, salvo richiesta degli aventi diritto.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, resi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 66 e del presente articolo si applicano a tutte le sepolture.

Titolo VI (Polizia dei cimiteri)

Articolo 67 - (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 68 - (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare)

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a quattordici anni, quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
4. La direzione del cimitero, previa istanza da parte degli interessati, può autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che, aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
5. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
6. Nelle giornate che precedono la festività della commemorazione dei defunti, la direzione può stabilire il restringimento dell'orario di accesso a tutti gli automezzi.
7. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla direzione cimiteriale, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
8. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.
9. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
10. All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada in materia di circolazione stradale.

Articolo 69 - (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal comune;
 - o) qualsiasi forma pubblicitaria;
 - p) svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 70 - (Ammissione nei cimiteri cittadini)

1. Nei cimiteri cittadini, salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. I defunti non residenti nel comune o non deceduti nel territorio comunale possono essere accolti per il seppellimento esclusivamente in campo comune, comprese le salme decedute sul territorio comunale e trasferite a cassa aperta in altro territorio.
3. I defunti deceduti sul territorio comunale e trasferiti temporaneamente in altro comune per la celebrazione di esequie civili o religiose sono ammessi a qualsiasi tipo di sepoltura.
4. Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le persone defunte, titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

6. L'ammissione di resti ossei o ceneri negli ossari è limitata a persone defunte, residenti nel comune o che sono decedute sul territorio comunale.

Articolo 71 - (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Presso il Cimitero Monumentale sarà allestita una sala apposita per la cd. Commemorazione laica, a disposizione dei cittadini che intendano celebrare un rito diverso da quello religioso.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

Articolo 72 - (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture)

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, salvo quelle contenenti le generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte, deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteriale. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare preventivamente il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche delle iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state apposte.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 8.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio determinato ai sensi del successivo comma 8. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
8. Le misure e i materiali impiegabili negli ornamenti funerari, nonché le caratteristiche delle essenze vegetali impiegabili sono individuati e determinati con atto adottato ai sensi dell'art. 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
9. È vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio ai sensi del precedente comma 4.

Articolo 73 - (Fiori e piante ornamentali)

1. E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l'altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
2. E' vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.
3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali, anche artificiali, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio cimiteriale li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
5. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
6. In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
7. Le piantumazioni e le collocazioni non consentite, effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno rimosse ai sensi del comma 4.

Articolo 74 - (Materiali ornamentali)

1. Nei cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 66, nonché articolo 67, entrambi in quanto applicabili.

Articolo 75 - (Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune)

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo numerico progressivo fornito dalla direzione del cimitero.
2. La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.
3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del cimitero, su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordoni di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba di analoga dimensione; nel campo bambini è

ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 1,50 x m. 0,75 e nel campo nati morti è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 0,60 x m. 0,40. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini.

4. Per la fossa di adulti è consentita la posa, a uso provvisorio o giardinetto, di cordonati di pietra naturale, della misura non superiore a m. 1,60 x m. 0,60, per la quale non è dovuto il pagamento di corrispettivo.
5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 1.
6. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
7. La posa dei copritomba, le cui misure non potranno essere superiori a m. 0,50 h x m. 1,00 largh. x m. 2,00 lungh., la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
8. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri)

Articolo 76 - (Accesso al cimitero)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'iscrizione in apposito elenco - stilato dal Comune - redatto previa verifica del possesso dei requisiti abilitanti in capo ai richiedenti. L'iscrizione ha durata biennale ed avviene previa apposita procedura selettiva condotta dall'Ente.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale, anche per i soggetti non inseriti nell'elenco dell'Ente.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Per il consumo dell'acqua impiegata e dell'energia elettrica utilizzata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario vigente. Il medesimo corrispettivo è dovuto anche se le opere di cui al presente articolo sono imputabili ad enti senza scopo di lucro.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 66 a 67, in quanto compatibili.

Articolo 77 - (Attività di cura delle tombe)

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.
2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

Articolo 78 - (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza e del dirigente del Servizio edilizia privata del comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, da parte della struttura competente per funzionigramma, viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 79 - (Responsabilità – Polizza fidejussoria)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito di polizza fideiussoria intestata al comune e direttamente escutibile, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo della polizza fideiussoria una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, previo pagamento dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. In caso di inadempimento, il comune escute la polizza fideiussoria per l'importo dovuto.
4. Il valore della polizza fideiussoria è determinato, in misura pari al 10% del valore dell'opera, con atto adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per fasce di valore determinate in relazione alla diverse tipologie di opere e lavori.

Articolo 80 - (Recinzione aree- Materiali di scavo)

1. Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81 - (Introduzione e deposito di materiali)

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 82 - (Orari di lavoro per le imprese)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.
6. L'ingresso al cimitero è subordinato al possesso di autorizzazioni e/o permessi o altro idoneo titolo che dovranno essere previamente esibiti al personale cimiteriale; in mancanza, l'ingresso sarà vietato.
7. L'impresa, unitamente al proprio personale, dovrà stazionare, eccezion fatta per il tempo necessario ad entrare ed uscire dal cimitero, in un'area non superiore ad un raggio di 10 mt. da quello autorizzato per eseguire i lavori.

Articolo 83 - (Vigilanza)

1. La polizia edilizia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. La stessa può impartire opportune

disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'edilizia privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 80.

Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)

Articolo 84 - (Accoglimento nei cimiteri comunali)

1. I cimiteri operanti nel comune accolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, purché nei limiti di disponibilità, i defunti, quale ne sia lo stato, che, già residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere stati accolti in strutture residenziali (quali, a titolo esemplificativo, case di riposo, residenze socio-assistenziali, case protette, e simili) site in altri comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 legge 8 novembre 2000, n. 328, anche se i relativi oneri non siano stati assunti dal comune.
2. Ai fini dell'accoglimento dei defunti nella città di Bari sono presenti i seguenti cimiteri:
 - Cimitero Monumentale, via Crispi n.257;
 - Cimitero di Carbonara, via Venezia snc;
 - Cimitero di Ceglie del Campo, via Vittorio Veneto snc;
 - Cimitero di Loseto, via Cisterna della Terra Rossa snc;
 - Cimitero di Palese, via Modugno snc;
 - Cimitero di Santo Spirito, via Catino snc;
 - Cimitero di Torre a Mare, via Coppa di Bari snc.
3. Possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, non residenti in vita nel comune, che siano stati coniugi o parenti entro il 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero.
4. Per i seppellimenti di cui all'articolo 49, del presente Regolamento, è necessario che uno dei genitori sia residente nel comune o che l'evento si sia verificato nel comune.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 53, al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente in uno dei cimiteri del comune.

Titolo IX (Illuminazione votiva, rifiuti cimiteriali e cimitero per animali)

Articolo 85 - (Servizio di illuminazione votiva)

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è

autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.

4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
5. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
9. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

Articolo 86 - (Rifiuti cimiteriali)

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006, giusta art.14 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Articolo 87 - (Cimitero per animali d'affezione)

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione.
2. Si applicano in tal caso le disposizioni del Capo V del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Titolo X (Registri)

Articolo 88 - (Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali)

1. Presso l'ufficio competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che

- obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
 5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) tariffa versata, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
 6. E' tenuto anche lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
 7. Il responsabile dell'ufficio competente dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 89 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti)

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero:
 - a) il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - b) lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.

Articolo 90 - (Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune)

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero è tenuta la registrazione informatica dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati.

Articolo 91 - (Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie)

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione delle tariffe, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per le tariffe, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Titolo XI (Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative)

Articolo 92 - (Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/1981.
2. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della LR n. 34 del 15 Dicembre 2008, secondo cui *“l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione ... non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9000,00”*, nonché l'art. 35 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/1981.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 93 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni sono espressamente indicate nella tabella seguente:

Infrazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.	Eventuale sanzione accessoria	Proventi
Articolo 5 (Vigilanza)	Da €. 3000,00 a €. 9000,00	€. 3000,00	Sospensione immediata dell'attività da 10 a 60 giorni. In caso di recidiva sospensione temporanea per tre volte, revoca autorizzazione. Revoca autorizzazione per fatto grave	Comune Bari Regione Puglia (solo c. 7)
Articolo 13 (Attività funebri), c. 2	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Revoca dell'autorizzazione	Comune Bari
Articolo 14 (Norme generali per il trasporto funebre)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 15 (Trasporto di salma)	Da €. 1000,00 a €. 2000,00	€. 666,66	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di	Regione Puglia

			reiterazione in un anno	
Articolo 16 (Trasporto di cadavere)	Da €. 1000,00 a €. 2000,00	€. 666,66	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Articolo 25 (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre), c. 6	Da €. 500,00 a €. 1000,00	€. 333,33	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Articolo 25 (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 26 (Accreditamento. Verifica Requisiti Tecnici), cc. 9 e 10	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 27 (Condotta professionale)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 28 (Obblighi e divieti)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 45 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 55 (Subentro familiare nella concessione), c. 1	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 68 (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare)	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 69 (Divieti speciali), c.1, lett. p)	Da €. 1000,00 a €. 4500,00	€. 1500,00	Sospensione permesso di ingresso per	Comune Bari

			sessanta giorni	
Articolo 69 (Divieti speciali), tranne il c.1, lett. p)	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 72 (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi	Comune Bari
Articolo 73 (Fiori e piante ornamentali)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Bari
Articolo 74 (Materiali ornamentali)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Bari
Articolo 80 (Recinzione aree- Materiali di scavo)	Da €. 250,00 a €. 2000,00	€. 500,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 81 (Introduzione e deposito di materiali)	Da €. 500,00 a €. 3000,00	€. 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 82 (Orari di lavoro per le imprese)	Da €. 500,00 a €. 3000,00	€. 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 87 (Cimitero per animali d'affezione)	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00		Regione Puglia
Altre violazioni al presente Regolamento	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Ripristino stato dei luoghi laddove previsto. Rimozione eventuali depositi ed opere non autorizzati	Comune Bari

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune ha avvio procedimento

disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 94 - (Pagamento in misura ridotta)

1. A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 95 (Soggetti accertatori)

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 96 - (Processo verbale d'accertamento)

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso; in tal caso il verbale è da ritenersi notificato.

Articolo 97 - (Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento)

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 98 - (Rapporto all'autorità competente)

1. Il Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore.
2. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 95 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 99 - (Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative.
2. In mancanza dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Dirigente competente ad emettere le ordinanze, nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 93, verrà individuato dal Sindaco o si identificherà in via residuale nel Segretario Generale.
3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale "Autorità competente", il Dirigente cui appartiene il soggetto accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

Articolo 100 - (Ordinanza – Ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da

atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Articolo 101 - (Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XII (Norme transitorie e finali)

Articolo 102 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali contro interessati, se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lett. a), c) e g) hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 56, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica, altresì, ai soggetti che esercitino specifici servizi nell'ambito cimiteriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di impianti di cremazione, la costruzione ed esercizio del servizio di illuminazione votiva, oppure realizzino, anche con le modalità della finanza di progetto, opere e lavori nei cimiteri.

Articolo 103 - (Concessioni pregresse)

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 104 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale mera presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti.
2. Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata,

tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.

Articolo 105 - (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune)

1. Gli affidatari della gestione dei servizi cimiteriali di illuminazione votiva o di cremazione, ove distinti dalla gestione cimiteriale complessiva, sono tenuti a garantire lo svolgimento dei servizi affidati secondo le specifiche individuate nel contratto di servizio vigente, fatte salve eventuali variazioni concordate. A essi si applicano, per quanto non contrastante con il contratto di servizio in essere o variato, le norme del presente regolamento.

Articolo 106 - (Abrogazioni espresse)

1. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione Consiliare 1326 del 10.12.79- Presa d'atto S.P.C. n.11131/28135 15.05.80 -, nonché le sue successive modificazioni e atti adottati in attuazione, è abrogato.

Articolo 107 - (Clausola di adeguamento e revisione)

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto della evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi dieci anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente la attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

Articolo 108 - (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Articolo 109 - (Diritto di accesso)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi.

Articolo 110 - (Disposizioni finali e norme transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni del codice civile e penali per quanto applicabili.
2. Al presente regolamento si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8., cui si rimanda.
4. Si precisa che gli introiti rivenienti dall'attività cimiteriale saranno reimpiegati per le azioni manutentive ordinarie e straordinari nelle necropoli cittadine.

Articolo 111 - (Riserva per arciconfraternite ed enti similari)

1. Il Comune di Bari si riserva una quota complessiva pari al 15% dei loculi da edificarsi, da parte delle Arciconfraternite ed enti similari, che resteranno a disposizione della collettività.
2. Tali loculi saranno destinati a cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso questa Amministrazione, con l'onere di applicare per tali loculi la medesima durata e tariffa che si applica per la concessione dei loculi comunali.
3. Tali loculi, opportunamente numerati e catalogati, saranno individuati senza soluzione di continuità di fila e di colonna, inoltre ne sarà data comunicazione con relative planimetrie ed atti tecnici al Comune che ne riscontierà la consistenza.
4. Il Comune di Bari a seguito di istanza del cittadino, effettuerà una mera prenotazione del loculo; successivamente il cittadino perfezionerà il contratto di concessione con l'arciconfraternita o ente simile che ne darà comunicazione definitiva all'ente.
5. Per tali loculi non sarà dovuta alcuna quota associative, né altro onere aggiuntivo, ad esclusione del canone derivante dall'eventuale impianto di illuminazione votiva.

Articolo 112 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Sommario

Titolo I (Disposizioni generali)	5
Articolo 1 - (Oggetto)	5
Articolo 2 - (Definizioni)	5
Articolo 3 - (Competenze)	7
Articolo 4 - (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico)	7
Articolo 5 - (Vigilanza).....	8
Articolo 6 - (Responsabilità).....	8
Articolo 7 - (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)	9
Articolo 8 - (Presunzione di legittimazione).....	9
Articolo 9 - (Servizi gratuiti e a pagamento)	10
Titolo II (Servizi necroscopici)	11
Articolo 10 - (Servizi necroscopici di competenza comunale).....	11
Articolo 11 - (Strutture per il commiato)	11
Articolo 12 - (Camera mortuaria)	12
Titolo III (Attività e trasporti funebri – Imprese di onoranze funebri)	12
Capo I (Attività funebre e trasporti)	12
Articolo 13 - (Attività funebri).....	12
Articolo 14 - (Norme generali per il trasporto funebre).....	12
Articolo 15 - (Trasporto di salma)	13
Articolo 16 - (Trasporto di cadavere)	14
Articolo 17 - (Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività) ..	16
Articolo 18 - (Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni).....	16
Articolo 19 - (Trasporto in luogo diverso dal cimitero).....	16
Articolo 20 - (Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario).....	16
Articolo 21 - (Verifiche preventive al trasporto di cadavere).....	17
Articolo 22- (Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili)	17
Articolo 23 - (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre)	18
Capo II (Imprese di onoranze funebri)	18
Articolo 24 - (Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre)	18
Articolo 25 - (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre).....	19
Articolo 26 - (Accreditamento attività funebre e solo trasporto funebre. Verifica Requisiti Tecnici)	21
Articolo 27 - (Condotta professionale)	24
Articolo 28 - (Obblighi e divieti)	24
Articolo 29 - (Revoca e Decadenza dell'accREDITamento al trasporto o all'attività funebre)	24
Articolo 30 - (Cause di decadenza dell'accREDITamento al trasporto o all'attività funebre)	25
Titolo IV (Pratiche funerarie)	25
Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)	25
Articolo 31 - (Istituzione del servizio).....	25
Articolo 32 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione).....	26
Articolo 33 - (Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione)	27
Articolo 34 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie).....	27
Articolo 35 - (Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e dei resti ossei).....	27
Articolo 36 - (Dimensioni delle urne cinerarie).....	28

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 37 - (Conservazione dell'urna cineraria)	28
Articolo 38 - (Affidamento dell'urna cineraria)	28
Articolo 39 - (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario)	29
Articolo 40 - (Dispersione delle ceneri).....	29
Articolo 41 - (Atti conseguenti all'operazione di cremazione).....	30
Articolo 42 - (Carta della qualità del servizio)	31
Capo II (Inumazione).....	31
Articolo 43 - (Inumazioni)	31
Articolo 44 - (Esumazioni)	32
Capo III (Tumulazione).....	32
Articolo 45 - (Tumulazione)	32
Articolo 46 - (Deposito provvisorio)	33
Articolo 47 - (Estumulazioni)	34
Titolo V (Concessioni cimiteriali).....	34
Capo I (Tipologie di concessioni).....	34
Articolo 48 - (Provvedimento concessorio - Contratto di concessione)	34
Articolo 49 - (Sepolture a sistema d'inumazione distinte)	35
Articolo 50 - (Concessioni di aree)	35
Articolo 50bis - (concessioni di manufatti a sistema di tumulazione).....	36
Articolo 51 - (Concessioni di loculi per cadavere)	36
Articolo 51bis - (Altre concessioni a tumulazione)	37
Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)	38
Articolo 52 - (Diritto d'uso).....	38
Articolo 53 - (Manutenzione)	40
Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario).....	40
Articolo 54 - (Rapporti tra più concessionari)	40
Articolo 55 - (Subentro familiare nella concessione)	41
Articolo 56 - (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)	41
Articolo 57 - (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)	42
Capo IV (Rinunce)	42
Articolo 58 - (Rinuncia a concessione).....	42
Articolo 59 - (Rinuncia a concessione di aree).....	42
Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza).....	43
Articolo 60 - (Revoca)	43
Articolo 61 - (Decadenza).....	43
Articolo 62 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza).....	44
Articolo 63 - (Estinzione della concessione)	44
Articolo 64 - (Scadenza delle concessioni).....	45
Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)	45
Articolo 65 - (Oggetti da recuperare).....	45
Articolo 66 - (Disponibilità dei materiali)	45
Titolo VI (Polizia dei cimiteri).....	46
Articolo 67 - (Orario).....	46
Articolo 68 - (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare).....	46
Articolo 69 - (Divieti speciali).....	47
Articolo 70 - (Ammissione nei cimiteri cittadini).....	47

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 71 - (Riti funebri).....	48
Articolo 72 - (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture).....	48
Articolo 73 - (Fiori e piante ornamentali).....	49
Articolo 74 - (Materiali ornamentali).....	49
Articolo 75 - (Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune).....	49
Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri)	50
Articolo 76 - (Accesso al cimitero).....	50
Articolo 77 - (Attività di cura delle tombe)	51
Articolo 78 - (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri).....	51
Articolo 79 - (Responsabilità – Polizza fidejussoria)	51
Articolo 80 - (Recinzione aree- Materiali di scavo)	52
Articolo 81 - (Introduzione e deposito di materiali)	52
Articolo 82 - (Orari di lavoro per le imprese).....	52
Articolo 83 - (Vigilanza).....	52
Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)	53
Articolo 84 - (Accoglimento nei cimiteri comunali)	53
Titolo IX (Illuminazione votiva, rifiuti cimiteriali e cimitero per animali)	53
Articolo 85 - (Servizio di illuminazione votiva).....	53
Articolo 86 - (Rifiuti cimiteriali)	54
Articolo 87 - (Cimitero per animali d'affezione).....	54
Titolo X (Registri)	54
Articolo 88 - (Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali)	54
Articolo 89 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti).....	55
Articolo 90 - (Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune).....	55
Articolo 91 - (Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie)	55
Titolo XI (Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative)	56
Articolo 92 - (Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)	56
Articolo 93 - (Sanzioni)	56
Articolo 94 - (Pagamento in misura ridotta)	59
Articolo 95 (Soggetti accertatori)	59
Articolo 96 - (Processo verbale d'accertamento).....	59
Articolo 97 - (Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento).....	60
Articolo 98 - (Rapporto all'autorità competente)	60
Articolo 99 - (Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione).....	60
Articolo 100 - (Ordinanza – Ingiunzione).....	60
Articolo 101 - (Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)	61
Titolo XII (Norme transitorie e finali)	61
Articolo 102 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento).....	61
Articolo 103 - (Concessioni pregresse).....	61
Articolo 104 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione).....	61
Articolo 105 - (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune)	62
Articolo 106 - (Abrogazioni espresse)	62
Articolo 107 - (Clausola di adeguamento e revisione)	62
Articolo 108 - (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea)	62
Articolo 109 - (Diritto di accesso)	62

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bari

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. _____

Articolo 110 - (Disposizioni finali e norme transitorie)	62
Articolo 111 - (Riserva per arciconfraternite ed enti similari).....	63
Articolo 112 - (Entrata in vigore)	63

Titolo I (Disposizioni generali)

Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche), alla Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., al Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, nonché agli altri regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale:
 - a) il complesso delle disposizioni dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle pratiche di sepoltura;
 - b) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
 - c) la disciplina, per quanto nelle competenze comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
 - d) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra;
 - e) la salvaguardia della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, in linea con il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, si intende per:
 - a. ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:
 - i. il trasporto funebre per indigenti;
 - ii. la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - iii. il deposito di osservazione;
 - iv. l'obitorio;
 - v. le attività di medicina necroscopica;
 - b. ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:
 - i. le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
 - ii. le concessioni di spazi cimiteriali;
 - iii. la cremazione;
 - iv. l'illuminazione elettrica votiva;
 - v. i rifiuti;

- c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
 - i. il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
 - ii. la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
 - iii. la cura, la composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
 - iv. il trasporto di salma e di cadavere;
- d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre o necroforo: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p. polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
 - i. autorizzatoria;
 - ii. di vigilanza e di controllo;
 - iii. sanzionatoria.
- q. resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r. salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s. traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t. trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u. tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v. sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

- w. animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento
- x. incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

Articolo 3 - (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente Regolamento, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.
5. Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

Articolo 4 - (Trasparenza e atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a ogni altro servizio prestato nell'ambito

del servizio cimiteriale, anche quando sia gestito da altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio pubblico locale di cremazione, il servizio pubblico locale d'illuminazione elettrica votiva, la gestione di impianti e strutture obbligatorie o comunque funzionali al servizio cimiteriale.

Articolo 5 - (Vigilanza)

1. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'Azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.
3. Il comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
4. Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso sia nell'interno degli uffici, stabilimenti e strutture comunali (quali, a titolo esemplificativo, i cimiteri, i depositi di osservazione e obitori, sale del commiato e quant'altro), delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti.
7. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione, mentre la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.
8. I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti, effettuate da parte dei propri dipendenti e/o addetti, quale ne sia il rapporto.
9. In quanto servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere le forniture e servizi precedentemente pattuiti, anche quando deducano un eventuale mancato pagamento di quanto preventivato; eventuali controversie vanno risolte tra i soggetti privati che ne siano parte, senza nocumento alcuno per l'Ente.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non

- rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.
 5. I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 7 - (Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri)

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:
 - a) a indossare il cartellino identificativo;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 8 - (Presunzione di legittimazione)

1. Premesso che i soggetti legittimati a richiedere i servizi cimiteriali sono i familiari indicati nell'articolo 53, comma 2, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, sepolcreti, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il

- servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il comune estraneo all'azione che ne consegue.
 3. Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 9 - (Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia indigente o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso. Nell'ipotesi di persone decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza.
 - b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni, di cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali esumazioni vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - c) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
 - d) la raccolta e trasporto delle salme al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del comune;
 - e) la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, nonché gli interessi al saggio legale, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice

- civile e il comune o il soggetto gestore ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
 7. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, salvi i casi del comma 1 lett. d) ed e).
 8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe.

Titolo II (Servizi necroscopici)

Articolo 10 - (Servizi necroscopici di competenza comunale)

1. Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Ricorrendone la necessità, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti.
4. Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti.
5. Va da sé che l'accesso alle strutture è consentito solo negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

Articolo 11 - (Strutture per il commiato)

1. Per attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. n.34/2008 è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, per la conduzione di un'attività funebre.
2. Le strutture devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8 e possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
3. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività

funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Articolo 12 - (Camera mortuaria)

1. Per le caratteristiche della camera mortuaria, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
2. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Titolo III (Attività e trasporti funebri – Imprese di onoranze funebri)

Capo I (Attività funebre e trasporti)

Articolo 13 - (Attività funebri)

1. Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolve dagli uffici e servizi comunali a ciò competenti.
2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall' art. 15 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, dietro richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione di conformità della copia fornita all'originale.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare nel comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico. I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

Articolo 14 - (Norme generali per il trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri,

- dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
 3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
 4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presso il comune di Bari di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
 - c) Il servizio obbligatorio di trasferimento di arti e feti dalle strutture sanitarie ai cimiteri di Bari.
 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

Articolo 15 - (Trasporto di salma)

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.
6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture

- adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
 8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.
 9. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.
 10. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
 11. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
 12. Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Articolo 16 - (Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
5. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del

- servizio.
6. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co.1, lett.a.2, del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
 7. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
 8. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.
 9. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.
 10. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:
 - a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
 - b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
 - c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
 11. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.
 12. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
 13. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
 14. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
 15. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.
 16. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.
 17. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
 18. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.r. 34/2008.

Articolo 17 - (Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - (Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni)

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Articolo 19 - (Trasporto in luogo diverso dal cimitero)

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 20 - (Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario)

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è

avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 21 - (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 22- (Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili)

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
6. All'interno del cimitero monumentale è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della

sacralità del luogo.

Articolo 23 - (Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre)

1. Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgano, in tutto o in parte, nel comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.
3. Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

Capo II (Imprese di onoranze funebri)

Articolo 24 - (Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre)

1. Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui all'articolo 26.
2. Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, sono rilasciate all'impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
3. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
6. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
7. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero. Dette attività sono svolte nei giorni feriali, durante la fascia oraria comunicata dagli Uffici incaricati. Eventuali operazioni fuori dagli orari indicati dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione cimiteriale.
8. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con

- l'ordinamento giuridico italiano.
9. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri sono definiti con provvedimento amministrativo, previ accordi con le comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.
 10. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria competente, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non dover interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo del trasporto;
 - e) impiego di mezzi speciali;
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito extra cimiteriale.
 11. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, i luoghi di cura, le sedi delle imprese, e nei punti informativi del Comune.
 12. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare rilevanza pubblica, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
 13. Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale, può essere effettuato sia dalle imprese accreditate, sia da altre imprese anche di altri Comuni, le quali comprovino, preliminarmente a qualsivoglia attività richiesta al Comune di Bari, il possesso di autorizzazione. Resta inteso che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa del locale Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore.

Articolo 25 - (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre)

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008 n. 34, e Art. 8 R.R. n. 8/2015, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi diritto;
 - b) vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, secondo la normativa vigente;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa. Alle suddette ditte è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, come ad esempio la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15 del R.R. n. 8/2015 (strutture per il commiato).
3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico

- servizio, ex art. 358 C.P.
4. L'autorizzazione a detta attività funebre – fatte salve eventuali preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari - abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
 5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Puglia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Bari, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
 6. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono permanentemente disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
 - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
 - c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
 - d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
 - e) il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
 7. I requisiti di cui al comma 6 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
 8. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
 9. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
 10. L'Attività funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

11. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
12. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
13. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:
 - a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

14. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.
15. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere, ciascuno per quanto di propria competenza, specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
16. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Articolo 26 - (Accreditamento attività funebre e solo trasporto funebre. Verifica Requisiti Tecnici)

1. Tutte le imprese che vorranno svolgere l'attività funebre o il servizio di trasporto funebre, anche disgiuntamente dall'attività funebre, dovranno presentare richiesta di "accreditamento" alla Ripartizione Patrimonio.
2. E' assolutamente vietata la cessione o la sub-cessione dell'accreditamento, pena la revoca immediata dello stesso.
3. Le imprese richiedenti l'accreditamento per il solo trasporto funebre dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre di cui all'articolo precedente e trovarsi nei seguenti requisiti e condizioni così documentabili:
 - a. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi;
 - b. se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
 - c. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alla attività per la quale la ditta chiede l'autorizzazione, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel Registro delle ditte;
 - d. autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra

- imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati;
- e. la designazione del rappresentante d'impresa;
 - f. elenco nominativo, con indicazione dei rispettivi dati anagrafici, del personale; ogni variazione di personale va tempestivamente comunicata.
- E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
4. Le imprese dovranno inoltre essere in possesso della seguente dotazione:
 - a) disponibilità di autorimessa nel Comune di Bari o Comuni limitrofi;
 - b) n. 1 carro funebre e n.1 carro recupero salma (chiuso);
 - c) n. 4 operatori funebri (necrofori), di cui uno con funzioni anche di autista, con rapporto di lavoro rientrante nelle tipologie normativamente previste;
 - d) n.1 cassa recupero salma.
 5. Le dotazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono essere acquisite anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
 6. Altresì le imprese richiedenti dovranno uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre di cui all'articolo precedente e sono escluse dall'accreditamento quelle:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (ove esistente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico (ove esistente) se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (ove esistente) o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il

- reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - g) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
7. Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti, di cui sopra, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini del comma precedente, lettera c), l'impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma precedente, lettera e), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma precedente, lettera f), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
8. Le imprese richiedenti devono provare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'autorizzazione al commercio ed all'agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati.
9. Il personale deve provvedere:
- a) alla guida dei mezzi;
 - b) alla deposizione della salma nella bara e alla chiusura del feretro;
 - c) al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione, ovvero deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero.
10. Per il trasporto di un cadavere di persona adulta è necessario l'impiego di n. 4 necrofori, di bambino (fino a 10 anni) n. 2 necrofori.
11. L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti, che costituiscono condizione indispensabile affinché il Comune proceda all'accreditamento di ogni singola

- impresa, tenuta al rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sul trattamento dei dati personali sensibili.
12. L'Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione sui soggetti già accreditati, precisandosi che, ove non risulti confermato il possesso di uno o più dei requisiti minimi prescritti, seguirà la revoca dell'accreditamento stesso.
 13. Nel caso di consorzio (art. 2602 I comma e segg. c.c.), il Comune provvederà formalmente ad autorizzare lo stesso consorzio impresa di attività funebre; nel caso di avvalimento di società consortili a singole imprese di attività funebre (art. 2615 ter c.c.), saranno invece le singole imprese ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

Articolo 27 - (Condotta professionale)

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento.
2. E' obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente;
3. L'impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti l'espletamento dell'attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita.

Articolo 28 - (Obblighi e divieti)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di onoranze funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre.
2. E' vietato:
 - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 29 - (Revoca e Decadenza dell'accreditamento al trasporto o all'attività funebre)

1. Il Comune di Bari si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento rilasciato, ove rilevi che le modalità di esecuzione del servizio di trasporto funebre non soddisfino adeguatamente le esigenze di pubblico interesse.
2. Il Comune di Bari procederà, anche, nei casi di violazioni delle norme di cui al presente Regolamento alla declaratoria di decadenza dell'impresa inadempiente.
3. Sia nel caso di revoca sia di decadenza, l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Ripartizione Patrimonio ed a mezzo posta elettronica certificata, comunicherà, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato alla revoca o decadenza dell'accreditamento, contestando all'impresa gli addebiti, le mancanze e/o le violazioni del vigente Regolamento.
4. L'impresa avrà il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del

procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente comma, nonché la possibilità di prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.

5. Il procedimento amministrativo si concluderà mediante adozione di un provvedimento espresso, entro i termini di cui all'art. 2 della legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., salvo eventuali proroghe.

Articolo 30 - (Cause di decadenza dell'accreditamento al trasporto o all'attività funebre)

1. La decadenza di cui sopra può essere disposta dall'Amministrazione, nelle ipotesi di reiterate violazioni del presente regolamento e nei casi di seguito indicati in maniera esemplificativa e non esaustiva, senza che alcunché sia dovuto a qualsivoglia titolo alle imprese:
 - a) cessione o sub-cessione dell'accreditamento;
 - b) irregolarità reiterata e contestata nello svolgimento del servizio;
 - c) reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) reiterata e contestata mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle imprese;
 - e) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle imprese;
 - f) atti e comportamenti tesi a limitare la libera scelta da parte della famiglia interessata al servizio della impresa che debba effettuare il servizio stesso;
 - g) perdita dei requisiti e/o condizioni di cui all'articolo 26.
2. Si considerano reiterate le violazioni che si verificano con frequenza di più di uno (1) episodio annuale. In ogni caso le violazioni, anche se di diversa natura, sono cumulabili ai fini della decadenza.

Titolo IV (Pratiche funerarie)

Capo I (Servizio pubblico locale di cremazione)

Articolo 31 - (Istituzione del servizio)

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Presso il cimitero monumentale è istituito un impianto di cremazione per l'incenerimento dei cadaveri o resti di cadaveri, che risponde alle norme tecniche e di sicurezza in materia.
3. Lo svolgimento del rito crematorio, dalla fase del commiato a quella della consegna delle ceneri, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente per il funzionamento degli impianti, è svolto da soggetto individuato secondo le norme richiamate al precedente comma 1.
4. Il concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché le massime sicurezza ed igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria.
5. Il servizio di cremazione è a pagamento, mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi.

6. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

Articolo 32 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in alternativa all'inumazione o alla tumulazione)

1. In occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* legge 30 marzo 2001, n. 130, dovrà essere presentata anche una dichiarazione, resa dal medico curante, oppure dal medico necroscopo, oppure dai familiari aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130, attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o, in presenza di radionuclidi oppure in eventuale presenza di queste, che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Di tale dichiarazione è fatta, sinteticamente, menzione nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi indicati nell'articolo 53 e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'autorizzazione alla cremazione è sufficiente l'iscrizione certificata dal rappresentante legale dell'associazione, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al periodo precedente vale anche contro il parere dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
7. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento) dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area cimiteriale. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.
8. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24

della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

Articolo 33 - (Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione)

1. Ai fini della manifestazione della propria volontà di essere cremato è, altresì, istituito il registro delle cremazioni per i residenti, presso la Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente manifesta la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto, predisposto dalla Ripartizione cui appartiene l'Ufficiale di Stato Civile, contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Articolo 34 - (Autorizzazione alla cremazione di cadaveri a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie)

1. L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri.
2. Restano ferme le autorizzazioni al trasporto ogni qual volta l'inumazione, oppure la tumulazione, sia avvenuta in cimitero in cui non è presente impianto di cremazione.
3. I feretri, contenenti cadaveri già inumati, sono traslati all'impianto di cremazione quando il feretro presenti condizioni di perfetta tenuta.
4. I feretri, contenenti cadaveri già tumulati sono traslati all'impianto di cremazione quando siano accertate le condizioni individuate in via generale dall'azienda sanitaria locale, fatte salve situazioni particolari.
5. Qualora, nell'occasione dell'operazione di esumazione, oppure di estumulazione, si constati che il feretro non presenti le caratteristiche di perfetta tenuta, sarà provveduto a collocare il feretro, senza altre operazioni, in altro feretro che ne assicuri la perfetta tenuta.

Articolo 35 - (Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e dei resti ossei)

1. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione e venti anni dalla tumulazione.
2. Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenivano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
3. In caso di disinteresse o di irreperibilità dei familiari circa la sepoltura di resti mortali il comune può provvedere alla loro cremazione. In tal caso, l'ufficiale dello stato civile, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio del comune uno specifico avviso in cui si dà atto della volontà di provvedere da parte del comune alla cremazione dei resti mortali. Decorso questo termine senza che nessuno degli aventi titolo abbia diversamente disposto, la

cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale di stato civile.

4. L'autorizzazione alla cremazione dei resti ossei conservati nell'ossario comune è disposta, all'occorrenza, dall'ufficiale di stato civile.

Articolo 36 - (Dimensioni delle urne cinerarie)

1. Le urne cinerarie, costituite da materiali in relazione alla diversa possibile destinazione, ma, in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali, devono avere dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione del cadavere o delle spoglie mortali, che, per gli adulti, non possono essere inferiori alla capacità di 4,5 litri.
2. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

Articolo 37 - (Conservazione dell'urna cineraria)

1. Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, e anche quando si tratti degli edifici a ciò specialmente destinati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

Articolo 38 - (Affidamento dell'urna cineraria)

1. L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale/edificio non custodito.
5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;

- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
6. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
 7. Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.
 8. In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.
 9. La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.
 10. Le norme del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie già conservate nei cimiteri.

Articolo 39 - (Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario)

1. L'atto di rinuncia all'affidamento va presentato, all'ufficiale dello stato civile, dall'affidatario o dai suoi eredi, almeno trenta giorni prima del conferimento dell'urna cineraria al cimitero per la successiva tumulazione, allegando la precedente autorizzazione di affidamento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
2. Sarà cura del responsabile dei servizi cimiteriali convocare l'affidatario o suoi eredi per la consegna e contestuale tumulazione dell'urna cineraria in una giornata prestabilita, previo pagamento dei diritti cimiteriali.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale, prima di procedere alla tumulazione dell'urna cineraria, avrà l'onere di controllare che i sigilli, precedentemente apposti sulla stessa al momento della cremazione, non siano stati manomessi dall'affidatario o suoi eredi.
4. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto cremato, il luogo di conservazione dell'urna cineraria, le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione e la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.
5. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune dispone la conservazione delle ceneri nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Articolo 40 - (Dispersione delle ceneri)

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.
5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E' vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
6. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio (da denominarsi "Giardino della Rimembranza") da parte dei competenti uffici comunali.
10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
12. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune.

Articolo 41 - (Atti conseguenti all'operazione di cremazione)

1. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in quattro esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal concessionario, uno da chi prende in consegna l'urna qualora la stessa venga tumulata in altro cimitero, o per la quale venga chiesto l'affido, il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile e il quarto sarà conservato presso la direzione del cimitero.
2. Tutte le operazioni di cremazione devono essere trascritte nel registro delle operazioni di cremazione conservato presso gli uffici del polo crematorio.
3. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.
4. Il concessionario fornisce giornalmente alla direzione del cimitero l'elenco delle persone defunte che il giorno successivo faranno ingresso al cimitero per essere avviate alla cremazione.
5. L'ingresso dei carri funebri verso il polo crematorio è ammesso esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del cimitero.
6. Al concessionario è fatto obbligo di predisporre un apposito archivio, anche informatizzato,

- suddiviso per anni, contenente i documenti amministrativi e fiscali delle operazioni svolte e al quale potrà accedere anche personale comunale in occasione di ispezioni periodiche.
7. Il responsabile del cimitero potrà accedere all'archivio del polo crematorio in qualsiasi momento, previa richiesta da inoltrare al concessionario.

Articolo 42 - (Carta della qualità del servizio)

1. I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente Regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo II (Inumazione)

Articolo 43 - (Inumazioni)

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione.
2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.
3. I coprifossa devono avere le seguenti dimensioni: m. 1,70 lung. x m. 0,70 largh.
4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
5. Le inumazioni presso i cimiteri cittadini devono essere eseguite - presso i campi destinati alle inumazioni libere - seguendo l'ordine numerico degli stessi (ad es. si procederà a completare il campo n.1, poi il n.2 e via di seguito). Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
6. La disposizione di cui al comma precedente potrà essere derogata solo in presenza di morte violenta e previo provvedimento del Prefetto o del Questore, i quali potranno disporre la sepoltura in altro luogo per ragioni di ordine pubblico.
7. E' consentita l'inumazione delle salme, in deroga al presente Regolamento, in luogo tale da rendere possibile l'esercizio del culto dei morti al coniuge/convivente more uxorio del defunto e/o genitori/figli dello stesso, che siano affetti da disabilità con ridotta o impedita capacità di deambulazione, regolarmente certificata dall'organo competente, dietro esplicita richiesta e documentata istanza del soggetto richiedente.

Articolo 44 - (Esumazioni)

1. Nei campi a sistema di inumazione di cui all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni sono eseguite, di norma, una volta decorso il turno di rotazione ordinario decennale. Il comune, in relazione alla programmazione gestionale nei cimiteri, può comunque effettuare le esumazioni in momento successivo.
2. Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato e, qualora, possibile, in prossimità dei campi o file interessati, nonché con ogni altra modalità che si ritenga poter assicurare un'ampia e diffusa informazione, anche con l'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione. Ogni qual volta ciò sia possibile, l'affissione di tali avvisi sarà effettuata in occasione della Commemorazione dei Defunti compresi i periodi antecedenti; in via generale, è esclusa ogni comunicazione individuale.
4. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazioni di affari e interessi. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità, caso nel quale il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche a escludere, la presenza di persone diverse, anche se familiari.
5. Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

Capo III (Tumulazione)

Articolo 45 - (Tumulazione)

1. I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.
2. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza : m. 2,25,
 - altezza : m. 0,70
 - larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte ai sensi del successivo articolo 53.

Articolo 46 - (Deposito provvisorio)

1. A richiesta di chi ha titolo a disporre dei defunti, o di coloro che li rappresentano sulla base di idoneo titolo di rappresentanza, eccezionalmente, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo "provvisorio", previo pagamento di apposita tariffa.
2. La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore a un anno, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di due anni. In tutti i casi, il deposito provvisorio non può eccedere la durata dei lavori e cessa entro trenta giorni dal collaudo degli stessi.
4. A garanzia è, inoltre, richiesta cauzione, direttamente escutibile, nella misura stabilita in tariffa.
5. I feretri tumulati in concessione provvisoria devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, previa istanza del richiedente, senza necessità di preve comunicazioni. Tale obbligo di diligenza è espressamente indicato nell'autorizzazione.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi della cauzione di cui sopra, provvede a tumulare il feretro in un loculo definitivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
7. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, ricorrendo i casi di cui al comma 2, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di cellette ossario, nicchie cinerarie singole, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Articolo 47 - (Estumulazioni)

1. Si definiscono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono in uno dei seguenti casi:
 - a) alla scadenza della concessione;
 - b) decorsi venti anni dalla tumulazione.

Le altre estumulazioni sono considerate straordinarie e a esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per le estumulazioni che siano richieste in momento precedente la scadenza della concessione.

2. Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione.
3. Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in cellette ossario o in altri loculi, ovvero per cremarle.
4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di un feretro, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la estumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso l'estumulazione è consentita a condizione che non comporti la movimentazione di feretri non estumulabili in via ordinaria. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.
5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 44, comma 3 si applicano anche alle estumulazioni.

Titolo V (Concessioni cimiteriali)

Capo I (Tipologie di concessioni)

Articolo 48 - (Provvedimento concessorio - Contratto di concessione)

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale o di un manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dalla Ripartizione Patrimonio e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata dagli aventi titolo e, in caso di assenza di familiari, da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe

attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

5. Il provvedimento dirigenziale viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente.
6. Non potrà essere rilasciata più di una concessione cimiteriale in caso di loculi destinati a persone ancora in vita.
7. Per le concessioni rilasciate prima dell'approvazione del seguente regolamento, in caso non sia stato perfezionato un contratto/scrittura privata, o nel caso lo stesso non sia a disposizione dell'ente, il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente con la data della ricevuta della quietanza di pagamento della tariffa per la stessa concessione.

Articolo 49 - (Sepolture a sistema d'inumazione distinte)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse aree, distinte da quelle considerate all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e aventi le dimensioni stabilite nel piano di settore cimiteriale, al fine di provvedere a sepolture individuali a sistema d'inumazione sia di feretri sia di urne cinerarie.
2. Tali concessioni possono essere fatte a enti senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica e sede nel Comune di Bari, ai fini della sepoltura a sistema d'inumazione delle persone appartenentivi, oppure, se previsto dall'ordinamento dell'ente, a persone di culto determinato oppure a persone aventi determinata cittadinanza.
3. Le concessioni fatte a mente del comma precedente hanno durata settantennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
4. Le inumazioni effettuate in tali campi o reparti sono soggette alle regole proprie delle sepolture a sistema d'inumazione, salvo il caso in cui, nell'atto di concessione, non siano espressamente indicate particolari modalità di utilizzo, motivate, documentalmente, da consuetudini funerarie specifiche, tra cui, esemplificativamente ma non esaustivamente, la possibilità di eseguire esumazioni in momenti successivi al turno di rotazione decennale e una volta esaurite le fosse disponibili.
5. Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale, in riferimento alle sepolture previste ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e nel rispetto dell'articolo 50 comma 1 lettera d) del medesimo D.P.R., è confermata la prassi consolidata e vengono previste le seguenti dimensioni per gli spazi:
 - profondità non inferiore a cm. 80
 - Lunghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 50
 - Larghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 40.
6. Tali spazi, della durata del turno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 da ogni lato. E' consentita l'installazione di copri fossa, monumentini e altri ricordi, in conformità delle previsioni previste in via generale per le inumazioni in area concessa a privati.

Articolo 50 - (Concessioni di aree)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano di settore cimiteriale, nei cimiteri possono essere concesse, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Ente e versamento della cauzione, aree al fine di provvedere, a cura del concessionario, alla costruzione di manufatti sepolcrali a sistema di

tumulazione. I richiedenti la concessione di aree devono avere:

- a) la residenza nel comune;
 - b) se non residenti, devono avere defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento, sepolti nel cimitero in cui si trova l'area oggetto di concessione, a condizione di traslare detti defunti nel sepolcro da realizzare.
2. In tali casi, l'atto di concessione fissa i termini per l'esecuzione del manufatto, di norma non superiori a tre anni, salvo proroga, su richiesta motivata, per non oltre ulteriori sei mesi, e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non potranno aversi tumulazioni se non dopo intervenuto il collaudo statico delle opere.
 3. Le concessioni fatte a mente del presente articolo hanno durata settantennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
 4. Le concessioni rilasciate in data precedente alla approvazione del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, relative alle aree edificate (tumuli o cappelle), si intendono di durata novantanovenne, salvo diversa disposizione presente nel documento di concessione, qualora reperibile.
 5. Il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente, in ordine di preferenza:
 - a) con la data del contratto di concessione;
 - b) con la data della quietanza di pagamento della tariffa di concessione;
 - c) con la data dell'annotazione della concessione sui registri in possesso del Comune di Bari;
 - d) con la data annotata nell'inventario dei manufatti in possesso degli Uffici Cimiteriali del Comune di Bari;
 - e) con la data della tumulazione più remota nel tempo.

Dal termine iniziale, determinato come sopra indicato, decorrerà pertanto il computo delle annualità residue della durata del contratto di concessione.

Articolo 50bis - (concessioni di manufatti a sistema di tumulazione)

1. A seguito di provvedimento di revoca, decadenza o rinuncia, i manufatti a sistema di tumulazione (tumuli, edicole o cappelle) tornati nella disponibilità del Comune di Bari, potranno essere oggetto di concessione, previo procedimento di selezione ad evidenza pubblica.
2. Per la partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Bari o Frazioni (a seconda di dove si trovi il manufatto oggetto di avviso pubblico);
 - b) in mancanza, legame di parentela, ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento, con i defunti sepolti nei Cimiteri di Bari o Frazioni (a seconda di dove si trovi il manufatto oggetto dell'avviso pubblico).

In entrambi i casi, con l'onere per il concessionario di provvedere, ad aggiudicazione avvenuta e a proprie cure e spese, alla traslazione dei predetti defunti all'interno del manufatto conferito in concessione.

Articolo 51 - (Concessioni di loculi per cadavere)

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di un loculo per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni individuali hanno durata trentennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

3. Nei casi di cui al comma precedente, la successiva tumulazione di altro feretro esclude che possano essere richieste sostituzioni di marmi o altri elementi decorativi, fermo restando che il concessionario può, di norma, provvedere a propria cura ad eventuali iscrizioni integrative o modificative, o a mutare o innovare eventuali elementi di arredo, ferme restando comunque le norme relative all'esecuzione di lavori nei cimiteri.
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione del decesso, o della traslazione da cimitero di altro Comune, e sono richieste dal coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. La concessione può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, se e in quanto ne sussista la disponibilità, per le persone per le quali concorrano tutte le seguenti condizioni soggettive:
 - a) residenti nel comune al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b) aventi età superiore a 70 anni;
 - c) non aventi coniuge, né parenti viventi nel 1° grado. In tali situazioni, il richiedente dovrà indicare una o più persone, o ente, che, previa avvenuta informazione da parte del richiedente medesimo, provvedano agli adempimenti conseguenti alla tumulazione.
6. L'amministrazione, laddove se ne ravvisi l'opportunità, può autorizzare la concessione di loculi in specifiche zone/sezioni dei cimiteri cittadini, preventivamente individuate con Determinazione Dirigenziale, in favore di soggetti per cui concorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) residenti nel comune di Bari o nelle relative Frazioni in cui si trovino i manufatti al momento della richiesta e della stipula del regolare atto di concessione;
 - b) con età superiore a 70 anni;
7. Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione.
8. La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza del Comune.
9. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione e collocazione;
 - b) del costo della costruzione;
 - c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
10. Le concessioni relative a loculi grandi (per tumulazione di cadavere) rilasciate in data precedente al 16/10/2015 (precedente versione del Regolamento di Polizia Mortuaria), laddove non sia disponibile il contratto/scrittura privata o documentazione comprovante la durata contrattuale, si intendono di durata settantennale. Il termine iniziale da cui decorrerà il computo degli anni residui di concessione verrà determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del presente Regolamento.

Articolo 51bis - (Altre concessioni a tumulazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle concessioni di altri sepolcri privati a sistema di tumulazione, quali le cellette ossario e le nicchie cinerarie. Le cellette ossario e le nicchie cinerarie, salvo quelle concesse per la tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di cadavere, sono concesse nello stesso cimitero in cui è stato inumato o tumulato il defunto; in mancanza di disponibilità sono concesse nei cimiteri ex frazioni.
2. Le cellette ossario sono concesse per la tumulazione di resti mortali, mentre le cellette cinerario sono concesse per la tumulazione di urne cinerarie. Qualora la capienza lo

permetta, sarà possibile tumulare urne cinerarie in aggiunta a resti mortali e viceversa, ferma restando l'osservanza delle tariffe previste per la concessione dei sepolcri di tale diversa tipologia.

3. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione della esumazione/estumulazione del defunto dallo stesso cimitero, o traslazione di resti mortali/urne cinerarie provenienti da cimiteri di altri comuni, e sono richieste dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi, indicati nell'articolo 53, secondo le regole di cui all'articolo 56 e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di comune accordo tra gli stessi.

Non sarà possibile concedere le cellette ossario o cinerario, per traslazione di resti mortali provenienti dai cimiteri cittadini.

4. Le concessioni di cellette ossario e nicchie cinerarie hanno durata venticinquennale, eventualmente rinnovabili per due volte e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
5. La celletta ad uso ossario o cinerario, all'atto della richiesta viene individuata d'ufficio, in ordine numerico (senza possibilità di scelta della sezione, numero o fila), salvo disponibilità di eventuali cellette revocate e nuovamente assegnabili.
6. In tali sepolcri privati a sistema di tumulazione possono essere accolti, sussistendone le condizioni di diritto d'uso, sia cassette ossario che urne cinerarie, indifferentemente dalle indicazioni nell'atto di concessione, con il solo vincolo della capienza fisica. Spetta ai concessionari verificare, quando intendano richiederne l'utilizzo per più cassette ossario o urne cinerarie, la sussistenza della capienza, assumendosene gli oneri tariffari corrispondenti.
7. Nei sepolcri oggetto di concessione a sistema di tumulazione ai sensi degli articoli precedenti, ferme restando la sussistenza delle condizioni di diritto d'uso e la capienza fisica, possono trovare accoglimento cassette ossario e/o urne cinerarie, indifferentemente dal fatto che sia o meno presente uno o più feretri.
8. Nelle concessioni, qualora sia richiesta l'estumulazione prima della scadenza, è consentito, a richiesta degli aventi titolo, il collocamento di altro feretro avente diritto di sepoltura nella concessione; con tale collocamento, cessa la concessione originaria, qualunque sia la durata residua della stessa, e si procede alla novazione del rapporto giuridico relativo alla concessione previo pagamento della tariffa. La registrazione dell'avvenuto pagamento di tale tariffa è annotata nelle scritture tenute dal comune, incluso l'esemplare del regolare atto di concessione conservato da questi, e, se presentato dal richiedente avente titolo, sulla copia dell'atto di concessione in sua disponibilità, annotazione che tiene luogo al regolare atto di novazione.
9. Le concessioni relative a cellette ossario e nicchie cinerarie (per tumulazione di resti mortali o urne cinerarie) rilasciate in data precedente al 16/10/2015 (precedente versione del Regolamento di Polizia Mortuaria), laddove non sia disponibile il contratto/scrittura privata o la documentazione comprovante la durata contrattuale, si intendono di durata sessantennale. Il termine iniziale per il computo dei residui anni di concessione sarà stabilito secondo le modalità indicate al precedente art. 48 comma 7.

Capo II (Diritti e obblighi connessi alla concessione)

Articolo 52 - (Diritto d'uso)

1. Salvo quanto già previsto da disposizioni specifiche per particolari tipologie di sepolcri privati, in via generale il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente –

- alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia, quale ne sia la residenza, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o altra persona facente parte di stabile convivenza ai sensi e nei termini e condizioni dell'articolo 3, comma 3 legge regionale 7 Aprile 2014, n. 10 e successive modificazioni, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
 3. Per il coniuge, nonché per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in caso di pluralità, da uno dei titolari della concessione il quale presenterà apposta istanza al servizio di polizia mortuaria, ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
 5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato oltreché, di norma, con la documentazione di cui all'art. 33, comma 1, lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, da acquisire d'ufficio, anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
 6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni o istanza, avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, resa dai concessionari del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme o cadaveri, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.
 7. Nel caso di persona fisica istituita erede per via testamentaria dai concessionari, si presume la condizione di particolare benemerenzza, senza che siano necessari ulteriori mezzi di prova oltre al legato.
 8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
 9. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.
 10. L'eventuale proprietà dei manufatti per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o

testamentaria anche autonomamente dal diritto di esservi sepolti, fermo restando il diritto alla sepoltura per la qualità soggettiva di appartenente alla famiglia del concessionario, quale regolato dal presente articolo.

11. Il concessionario può usare della concessione unicamente nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 53 - (Manutenzione)

1. La manutenzione delle sepolture private è a carico esclusivo del concessionario o dei suoi aventi causa seguendo le norme civilistiche del diritto di successione
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture costruite da privati per le quali non risulti più l'esistenza di concessionari, gli oneri di manutenzione dei manufatti saranno integralmente a carico ai soggetti che risultino, anche in qualità di eredi, proprietari degli stessi, anche se privi dello *ius sepulchri* che, a sua volta, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Capo III (Rapporti tra concessionari ed effetti del decesso del concessionario)

Articolo 54 - (Rapporti tra più concessionari)

1. La sepoltura in una cappella/loculo avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da un concessionario avente titolo il quale s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti. Tale condizione si intenderà sussistente in presenza di una dichiarazione rilasciata al Comune di Bari su esclusiva responsabilità del dichiarante, rispetto alla quale l'ente declinerà ogni responsabilità.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati, più intestatari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione. Resta a carico di tali soggetti l'onere di provare all'ente, volta per volta, l'esistenza di tale accordo, mediante

l'esibizione dello stesso.

Articolo 55 - (Subentro familiare nella concessione)

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 53, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
2. Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e i discendenti di 1° grado del concessionario deceduto, essi sono considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.
3. Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio cimiteriale.
6. Nel caso di pluralità di subentranti, ferma restando la cointestazione agli atti della titolarità della concessione, gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e limitatamente ai rapporti con questo, indicando i recapiti per le eventuali comunicazioni ufficiali.
7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, con oneri tariffari per il subentro maggiorati del 50 per cento.
9. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

Articolo 56 - (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)

1. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
2. Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, ove esistenti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario

concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3. Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.
4. Nel caso in cui il concessionario del manufatto sia ormai sconosciuto all'ente, in quanto non più riscontrabile nei registri storici, decorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57 - (Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)

1. Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).
2. Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Capo IV (Rinunce)

Articolo 58 - (Rinuncia a concessione)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito, a cura, diligenza e onere del concessionario, in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 70% in caso di mancato utilizzo, al 50% per i primi cinque di utilizzazione, al 20% dal 6° al 15° anno di utilizzazione, al 10% dal 16° al 20° anno di utilizzazione ed, infine, nulla per il restante periodo di utilizzazione.
2. Il rimborso della somma, secondo le percentuali di cui al comma precedente, è da riferirsi solo a quella corrisposta al momento del rilascio della concessione, senza che il concessionario o avente titolo alla concessione possa avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa economica.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 59 - (Rinuncia a concessione di aree)

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) l'area sia stata parzialmente edificata;
 - b) l'area non sia stata utilizzata.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma precedente, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre all'eventuale svincolo della cauzione precedentemente versata, spetta il rimborso di una somma pari al 10% di quella corrisposta al momento del rilascio della concessione; nell'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma precedente, invece, nulla è dovuto agli stessi, se non l'eventuale svincolo della citata cauzione, mentre il manufatto costruito resta di proprietà del Comune.
3. Trova applicazione il comma 3 dell'articolo precedente.
4. Il comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree edificate, salvo i casi di decadenza. In tal caso, spetta agli aventi titolo un indennizzo forfettario pari al 10% del parametro di incidenza costo di costruzione/superficie concessa determinato giusta nota della Ripartizione I.V.O.P. prot. 294298 del 03/12/2015. Pertanto l'indennizzo sarà calcolato moltiplicando la superficie di sedime del manufatto per i seguenti parametri:
 - a) 350,00 €/mq per i tumuli;
 - b) 600,00 €/mq per le cappelle;

Il comune ha facoltà di aggiornare i succitati parametri mediante apposita Determinazione Dirigenziale.

Il titolare singolo o plurimo della concessione dispone, con oneri integralmente a suo carico, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, eventualmente presenti nel manufatto.

Capo V (Revoca, decadenza, estinzione, scadenza)

Articolo 60 - (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal comune, rimanendo a carico dell'Ente le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 60 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 - (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di feretri di persone alle quali la concessione non è

- riservata secondo quanto previsto dall'articolo 53;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 53, comma 9;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 54;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 55 e 56 o vi sia l'estinzione della famiglia senza istituzione di eredi;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nelle forme dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 62 - (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
3. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
4. La dichiarazione di decadenza non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Articolo 63 - (Estinzione della concessione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi titolo possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli aventi titolo, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri, laddove non siano irreperibili, sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 64 - (Scadenza delle concessioni)

1. In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del comune, previa effettuazione delle operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi, operazioni che spettano al concessionario, a propria cura diligenza e oneri o, in caso di inadempienza, provvedendovi il comune, ripetendo quindi le spese così anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligatovi o ai soggetti obbligativi, in quanto reperibili.
2. Qualora l'utilizzo della concessione si protragga oltre la scadenza, anche se ciò sia stato autorizzato, i soggetti tenutivi devono provvedere a corrispondere nuovamente la tariffa prevista per la specifica tipologia di concessione.
3. Non si applica la tariffa di cui al comma 2 laddove le operazioni di estumulazione ordinaria siano effettuate, per esigenze di operatività cimiteriale, in tempi successivi alla scadenza, per un limite massimo di un anno.

Capo VI (Disposizioni generali concernenti le esumazioni ed estumulazioni)

Articolo 65 - (Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 66 - (Disponibilità dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, salvo richiesta degli aventi diritto.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, resi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 66 e del presente articolo si applicano a tutte le sepolture.

Titolo VI (Polizia dei cimiteri)

Articolo 67 - (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 68 - (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare)

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a quattordici anni, quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
4. La direzione del cimitero, previa istanza da parte degli interessati, può autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che, aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
5. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
6. Nelle giornate che precedono la festività della commemorazione dei defunti, la direzione può stabilire il restringimento dell'orario di accesso a tutti gli automezzi.
7. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla direzione cimiteriale, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
8. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.
9. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
10. All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada in materia di circolazione stradale.

Articolo 69 - (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal comune;
 - o) qualsiasi forma pubblicitaria;
 - p) svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 70 - (Ammissione nei cimiteri cittadini)

1. Nei cimiteri cittadini, salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. I defunti non residenti nel comune o non deceduti nel territorio comunale possono essere accolti per il seppellimento esclusivamente in campo comune, comprese le salme decedute sul territorio comunale e trasferite a cassa aperta in altro territorio.
3. I defunti deceduti sul territorio comunale e trasferiti temporaneamente in altro comune per la celebrazione di esequie civili o religiose sono ammessi a qualsiasi tipo di sepoltura.
4. Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le persone defunte, titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

6. L'ammissione di resti ossei o ceneri negli ossari è limitata a persone defunte, residenti nel comune o che sono decedute sul territorio comunale.

Articolo 71 - (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Presso il Cimitero Monumentale sarà allestita una sala apposita per la cd. Commemorazione laica, a disposizione dei cittadini che intendano celebrare un rito diverso da quello religioso.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio cimiteriale.

Articolo 72 - (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture)

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, salvo quelle contenenti le generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte, deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteriale. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare preventivamente il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche delle iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state apposte.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 8.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio determinato ai sensi del successivo comma 8. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.
8. Le misure e i materiali impiegabili negli ornamenti funerari, nonché le caratteristiche delle essenze vegetali impiegabili sono individuati e determinati con atto adottato ai sensi dell'art. 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
9. È vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio ai sensi del precedente comma 4.

Articolo 73 - (Fiori e piante ornamentali)

1. E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l'altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
2. E' vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.
3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali, anche artificiali, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio cimiteriale li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
5. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
6. In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
7. Le piantumazioni e le collocazioni non consentite, effettuate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno rimosse ai sensi del comma 4.

Articolo 74 - (Materiali ornamentali)

1. Nei cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 66, nonché articolo 67, entrambi in quanto applicabili.

Articolo 75 - (Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune)

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo numerico progressivo fornito dalla direzione del cimitero.
2. La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.
3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del cimitero, su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordoni di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba di analoga dimensione; nel campo bambini è

ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 1,50 x m. 0,75 e nel campo nati morti è ammessa l'apposizione di un monumento copritomba di m. 0,60 x m. 0,40. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini.

4. Per la fossa di adulti è consentita la posa, a uso provvisorio o giardinetto, di cordonati di pietra naturale, della misura non superiore a m. 1,60 x m. 0,60, per la quale non è dovuto il pagamento di corrispettivo.
5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 1.
6. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
7. La posa dei copritomba, le cui misure non potranno essere superiori a m. 0,50 h x m. 1,00 largh. x m. 2,00 lungh., la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
8. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Titolo VII (Lavori privati nei cimiteri)

Articolo 76 - (Accesso al cimitero)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, per effetto della demanialità del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ferma restando l'iscrizione in apposito elenco - stilato dal Comune - redatto previa verifica del possesso dei requisiti abilitanti in capo ai richiedenti. L'iscrizione ha durata biennale ed avviene previa apposita procedura selettiva condotta dall'Ente.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., è sufficiente ottenere il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale, anche per i soggetti non inseriti nell'elenco dell'Ente.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Per il consumo dell'acqua impiegata e dell'energia elettrica utilizzata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario vigente. Il medesimo corrispettivo è dovuto anche se le opere di cui al presente articolo sono imputabili ad enti senza scopo di lucro.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, avente le caratteristiche degli articoli 18 e 21 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136 e deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 66 a 67, in quanto compatibili.

Articolo 77 - (Attività di cura delle tombe)

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.
2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

Articolo 78 - (Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'azienda unità sanitaria locale e, laddove previsto, della Soprintendenza e del dirigente del Servizio edilizia privata del comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto, da parte della struttura competente per funzionigramma, viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa o urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente il nulla osta scritto del responsabile del servizio cimiteriale.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente articolo sono subordinati al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 79 - (Responsabilità – Polizza fidejussoria)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito di polizza fideiussoria intestata al comune e direttamente escutibile, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo della polizza fideiussoria una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, previo pagamento dell'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. In caso di inadempimento, il comune escute la polizza fideiussoria per l'importo dovuto.
4. Il valore della polizza fideiussoria è determinato, in misura pari al 10% del valore dell'opera, con atto adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per fasce di valore determinate in relazione alla diverse tipologie di opere e lavori.

Articolo 80 - (Recinzione aree- Materiali di scavo)

1. Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81 - (Introduzione e deposito di materiali)

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 82 - (Orari di lavoro per le imprese)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.
6. L'ingresso al cimitero è subordinato al possesso di autorizzazioni e/o permessi o altro idoneo titolo che dovranno essere previamente esibiti al personale cimiteriale; in mancanza, l'ingresso sarà vietato.
7. L'impresa, unitamente al proprio personale, dovrà stazionare, eccezion fatta per il tempo necessario ad entrare ed uscire dal cimitero, in un'area non superiore ad un raggio di 10 mt. da quello autorizzato per eseguire i lavori.

Articolo 83 - (Vigilanza)

1. La polizia edilizia vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. La stessa può impartire opportune

- disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'edilizia privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'articolo 80.

Titolo VIII (Cimiteri e bacini di accoglimento dei cimiteri)

Articolo 84 - (Accoglimento nei cimiteri comunali)

1. I cimiteri operanti nel comune accolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, purché nei limiti di disponibilità, i defunti, quale ne sia lo stato, che, già residenti nel comune, abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere stati accolti in strutture residenziali (quali, a titolo esemplificativo, case di riposo, residenze socio-assistenziali, case protette, e simili) site in altri comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 legge 8 novembre 2000, n. 328, anche se i relativi oneri non siano stati assunti dal comune.
2. Ai fini dell'accoglimento dei defunti nella città di Bari sono presenti i seguenti cimiteri:
 - Cimitero Monumentale, via Crispi n.257;
 - Cimitero di Carbonara, via Venezia snc;
 - Cimitero di Ceglie del Campo, via Vittorio Veneto snc;
 - Cimitero di Loseto, via Cisterna della Terra Rossa snc;
 - Cimitero di Palese, via Modugno snc;
 - Cimitero di Santo Spirito, via Catino snc;
 - Cimitero di Torre a Mare, via Coppa di Bari snc.
3. Possono altresì essere accolti, purché nei limiti di disponibilità, defunti, quale ne sia lo stato, non residenti in vita nel comune, che siano stati coniugi o parenti entro il 1° grado di persone già inumate o tumulate nel cimitero.
4. Per i seppellimenti di cui all'articolo 49, del presente Regolamento, è necessario che uno dei genitori sia residente nel comune o che l'evento si sia verificato nel comune.
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 53, al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente in uno dei cimiteri del comune.

Titolo IX (Illuminazione votiva, rifiuti cimiteriali e cimitero per animali)

Articolo 85 - (Servizio di illuminazione votiva)

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è

autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.

4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
5. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
9. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

Articolo 86 - (Rifiuti cimiteriali)

1. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006, giusta art.14 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Articolo 87 - (Cimitero per animali d'affezione)

1. Al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti, è possibile autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi destinati appositamente alla sepoltura di spoglie di animali d'affezione.
2. Si applicano in tal caso le disposizioni del Capo V del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.

Titolo X (Registri)

Articolo 88 - (Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali)

1. Presso l'ufficio competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che

- obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
 5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) tariffa versata, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
 6. E' tenuto anche lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
 7. Il responsabile dell'ufficio competente dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 89 - (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti)

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero:
 - a) il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - b) lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.

Articolo 90 - (Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune)

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero è tenuta la registrazione informatica dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati.

Articolo 91 - (Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie)

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione delle tariffe, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per le tariffe, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Titolo XI (Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative)

Articolo 92 - (Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/1981.
2. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della LR n. 34 del 15 Dicembre 2008, secondo cui *“l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione ... non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9000,00”*, nonché l'art. 35 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/1981.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 93 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni sono espressamente indicate nella tabella seguente:

Infrazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.	Eventuale sanzione accessoria	Proventi
Articolo 5 (Vigilanza)	Da €. 3000,00 a €. 9000,00	€. 3000,00	Sospensione immediata dell'attività da 10 a 60 giorni. In caso di recidiva sospensione temporanea per tre volte, revoca autorizzazione. Revoca autorizzazione per fatto grave	Comune Bari Regione Puglia (solo c. 7)
Articolo 13 (Attività funebri), c. 2	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Revoca dell'autorizzazione	Comune Bari
Articolo 14 (Norme generali per il trasporto funebre)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 15 (Trasporto di salma)	Da €. 1000,00 a €. 2000,00	€. 666,66	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di	Regione Puglia

			reiterazione in un anno	
Articolo 16 (Trasporto di cadavere)	Da €. 1000,00 a €. 2000,00	€. 666,66	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Articolo 25 (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre), c. 6	Da €. 500,00 a €. 1000,00	€. 333,33	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Articolo 25 (Requisiti all'esercizio dell'attività funebre)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 26 (Accreditamento. Verifica Requisiti Tecnici), cc. 9 e 10	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 27 (Condotta professionale)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 28 (Obblighi e divieti)	Da €. 300,00 a €. 600,00	€. 200,00	Sospensione dell'attività per 45 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Bari
Articolo 55 (Subentro familiare nella concessione), c. 1	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 68 (Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare)	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 69 (Divieti speciali), c.1, lett. p)	Da €. 1000,00 a €. 4500,00	€. 1500,00	Sospensione permesso di ingresso per	Comune Bari

			sessanta giorni	
Articolo 69 (Divieti speciali), tranne il c.1, lett. p)	Da €. 250,00 a €. 1200,00	€. 400,00		Comune Bari
Articolo 72 (Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi	Comune Bari
Articolo 73 (Fiori e piante ornamentali)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Bari
Articolo 74 (Materiali ornamentali)	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Bari
Articolo 80 (Recinzione aree- Materiali di scavo)	Da €. 250,00 a €. 2000,00	€. 500,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 81 (Introduzione e deposito di materiali)	Da €. 500,00 a €. 3000,00	€. 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 82 (Orari di lavoro per le imprese)	Da €. 500,00 a €. 3000,00	€. 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per dieci giorni	Comune Bari
Articolo 87 (Cimitero per animali d'affezione)	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00		Regione Puglia
Altre violazioni al presente Regolamento	Da €. 250,00 a €. 750,00	€. 250,00	Ripristino stato dei luoghi laddove previsto. Rimozione eventuali depositi ed opere non autorizzati	Comune Bari

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune ha avvio procedimento

disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 94 - (Pagamento in misura ridotta)

1. A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 95 (Soggetti accertatori)

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 96 - (Processo verbale d'accertamento)

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso; in tal caso il verbale è da ritenersi notificato.

Articolo 97 - (Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento)

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 98 - (Rapporto all'autorità competente)

1. Il Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore.
2. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 95 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 99 - (Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative.
2. In mancanza dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Dirigente competente ad emettere le ordinanze, nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 93, verrà individuato dal Sindaco o si identificherà in via residuale nel Segretario Generale.
3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale "Autorità competente", il Dirigente cui appartiene il soggetto accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

Articolo 100 - (Ordinanza – Ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da

atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Articolo 101 - (Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XII (Norme transitorie e finali)

Articolo 102 - (Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato, nonché agli eventuali contro interessati, se noti, e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lett. a), c) e g) hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 56, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica, altresì, ai soggetti che esercitino specifici servizi nell'ambito cimiteriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio di impianti di cremazione, la costruzione ed esercizio del servizio di illuminazione votiva, oppure realizzino, anche con le modalità della finanza di progetto, opere e lavori nei cimiteri.

Articolo 103 - (Concessioni pregresse)

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 104 - (Sepolture private a tumulazioni pregresse – Assenza di regolare atto di concessione)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale mera presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari, del quale può essere richiesto accertamento giudiziale della sussistenza dei connessi diritti.
2. Il provvedimento giudiziale di accertamento del diritto vantato, divenuto cosa giudicata,

tiene luogo al regolare atto di concessione mancante.

Articolo 105 - (Atti e cautele per i gestori di servizi cimiteriali diversi dal comune)

1. Gli affidatari della gestione dei servizi cimiteriali di illuminazione votiva o di cremazione, ove distinti dalla gestione cimiteriale complessiva, sono tenuti a garantire lo svolgimento dei servizi affidati secondo le specifiche individuate nel contratto di servizio vigente, fatte salve eventuali variazioni concordate. A essi si applicano, per quanto non contrastante con il contratto di servizio in essere o variato, le norme del presente regolamento.

Articolo 106 - (Abrogazioni espresse)

1. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione Consiliare 1326 del 10.12.79- Presa d'atto S.P.C. n.11131/28135 15.05.80 -, nonché le sue successive modificazioni e atti adottati in attuazione, è abrogato.

Articolo 107 - (Clausola di adeguamento e revisione)

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
2. Il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza all'interesse pubblico e alle esigenze della comunità locale, tenuto conto della evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, decorsi dieci anni dalla sua efficacia o anche prima laddove si modifichi sostanzialmente la attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.

Articolo 108 - (Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Articolo 109 - (Diritto di accesso)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi.

Articolo 110 - (Disposizioni finali e norme transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni del codice civile e penali per quanto applicabili.
2. Al presente regolamento si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8., cui si rimanda.
4. Si precisa che gli introiti rivenienti dall'attività cimiteriale saranno reimpiegati per le azioni manutentive ordinarie e straordinari nelle necropoli cittadine.

Articolo 111 - (Riserva per arciconfraternite ed enti simili)

1. Il Comune di Bari si riserva una quota complessiva pari al 15% dei loculi da edificarsi, da parte delle Arciconfraternite ed enti simili, che resteranno a disposizione della collettività.
2. Tali loculi saranno destinati a cittadini deceduti, per i quali sia richiesta la tumulazione presso questa Amministrazione, con l'onere di applicare per tali loculi la medesima durata e tariffa che si applica per la concessione dei loculi comunali.
3. Tali loculi, opportunamente numerati e catalogati, saranno individuati senza soluzione di continuità di fila e di colonna, inoltre ne sarà data comunicazione con relative planimetrie ed atti tecnici al Comune che ne riscontierà la consistenza.
4. Il Comune di Bari a seguito di istanza del cittadino, effettuerà una mera prenotazione del loculo; successivamente il cittadino perfezionerà il contratto di concessione con l'arciconfraternita o ente simile che ne darà comunicazione definitiva all'ente.
5. Per tali loculi non sarà dovuta alcuna quota associative, né altro onere aggiuntivo, ad esclusione del canone derivante dall'eventuale impianto di illuminazione votiva.

Articolo 112 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.